



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 441

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 27 ottobre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 7

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145) » 122

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) » 123

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84) » 123

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) » 124

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78) » 124

Plenaria » 125

5^a - Bilancio:

Plenaria » 143

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 154

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 158

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131) » 159

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64) » 160

Plenaria » 160

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>	<i>Pag.</i>	168
<i>Plenaria</i>	»	168
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i>	»	174
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142)</i>	»	175
<i>Plenaria</i>	»	175
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	179
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i>	»	189
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	190

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	208
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	222
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 14)</i>	»	228
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	228
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	229
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	232
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	233
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	234

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 20,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sulle opinioni espresse dalla senatrice Laura Bottici per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, la senatrice BOTTICI (M5S), la quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Congedata la senatrice Bottici, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, per le quali è stato convocato presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore MIRABELLI (PD), il quale svolge le proprie argomen-

tazioni difensive in merito ai profili inerenti alla documentazione in esame.

Intervengono per porre all'audito alcuni quesiti i senatori GINETTI (*IV-PSI*) e GRASSO (*Misto-LeU*) e la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*), ai quali risponde il senatore MIRABELLI (*PD*).

Congedato il senatore Mirabelli, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Sottocommissione per i pareri

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(812-A) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(835-A) DI NICOLA ed altri. – *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che il parere sull'emendamento 3.100 sia espresso in termini di contrarietà, o in alternativa, la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE dispone la rimessione alla sede plenaria.

(1686) OSTELLARI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,

nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Si apre un dibattito.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sull'emendamento 3.100, che subordina l'entrata in vigore della legge una nuova consultazione referendaria: si tratta di una procedura non prevista dalla Costituzione, pertanto, a suo avviso, costituzionalmente illegittima. La maggio-

ranza deve assumersi le proprie responsabilità, o modificando le disposizioni vigenti, anche costituzionali, qualora ritenga che il *referendum* previsto dall'articolo 132 della Costituzione abbia una scadenza, o rispettando l'ordinamento che non ne prevede alcuna, e perciò procedendo ad approvare la legge. In ogni caso, ritiene che sia molto pericoloso lasciare spazio al principio per cui la parte soccombente nella consultazione possa sovvertire l'esito referendario semplicemente influenzando il legislatore chiamato ad attuare la volontà popolare.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento, ma semplicemente a fornire un parere all'Assemblea

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla costituzionalità delle proposte emendative: poiché l'articolo 132 della Costituzione prevede un procedimento diverso rispetto a quello prospettato dall'emendamento in questione, è necessario – sempre che l'emendamento non venga dichiarato inammissibile dalla Presidenza – esprimere un parere contrario.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) invita a rivedere il parere sull'emendamento 3.100 nel senso della contrarietà, mentre non ha nulla da obiettare sulla restante parte dello schema di parere.

Il PRESIDENTE ritiene che lo schema di parere proposto sia estremamente chiaro. Innanzitutto, è formulato in termini non ostativi per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni, aspetto sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi. Inoltre, poiché vi è una dubbia compatibilità dell'emendamento 3.100 con il dettato dell'articolo 132 che, pur non disciplinando il riparto tra lo Stato e le Regioni, è parte dello stesso Titolo V della Costituzione, ha ritenuto opportuno inserire uno specifico rilievo al riguardo.

Pone perciò ai voti lo schema di parere, che, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso si è conclusa la discussione generale e nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre è intervenuto in replica il rappresentante

del Governo. Alla scadenza del termine fissato per le ore 16 di giovedì 22 ottobre sono pervenuti 3 ordini del giorno e 93 emendamenti. Tra questi vi è l'emendamento 1.0.100 del Governo (di trasfusione del decreto-legge n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale) per il quale sono state presentate, alla scadenza del termine per i subemendamenti, 25 proposte di modifica. Il fascicolo completo è pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Pichetto Fratin ha ritirato l'emendamento 3.0.23.

Quanto al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, informa di aver attivato un canale di comunicazione con il Presidente del Senato, per stabilire criteri uniformi: le dichiarazioni di inammissibilità e improponibilità verranno perciò rese note all'esito di una valutazione congiunta. In ogni caso, manifesta l'intendimento di procedere alle votazioni già a partire da questa settimana, ove pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Invita i presentatori che intendessero farlo a illustrare fin d'ora i propri emendamenti.

Il senatore COLLINA (PD) presenta l'emendamento 3.0.18 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene che sia preferibile attendere la pronuncia di ammissibilità, prima di procedere all'illustrazione.

Il PRESIDENTE, nel condividere la richiesta, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La commissione conviene, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Interviene per illustrare i subemendamenti a propria firma il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az).

Con l'emendamento 1.100/1 si vuole ripristinare il testo originario del disegno di legge laddove attribuiva la responsabilità degli interventi a favore dell'insularità allo Stato e non alla Repubblica: poiché l'articolo 119 conferisce compiti ai singoli soggetti che compongono la Repubblica, anche in questo caso occorrerebbe chiarire quale sia il livello di governo responsabile.

Con l'emendamento 1.100/2 si intende invece sopprimere il riferimento al «grave e permanente svantaggio naturale» dell'insularità. Con l'aggettivo permanente sembrerebbe infatti suggerirsi che non si possa fare nulla per eliminare tale svantaggio, mentre con l'aggettivo grave si tende a creare una gerarchia tra situazioni di svantaggio di per sé non accettabile in un testo costituzionale.

L'emendamento 1.100/3 è finalizzato a precisare che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di isola.

L'emendamento 1.100/4, in fine, ripristina l'originario verbo «dispone», molto più impegnativo di quello («promuove») contenuto nell'emendamento del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) precisa, innanzitutto, di aver proposto una riformulazione del testo del disegno di legge, attraverso il proprio emendamento 1.100, che ambisce a declinare i principi alla base dell'iniziativa legislativa in esame mantenendo la linearità e lo stile asciutto propri del testo costituzionale.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1: il riferimento alla Repubblica è a suo avviso preferibile, perché ricomprende l'impegno per lo Stato e per tutte le sue articolazioni.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.100/2, condividendo le riflessioni e l'auspicio del senatore Augussori.

Esprime poi parere contrario sul subemendamento 1.00/3, poiché, enumerando le tipologie di isole, già implicitamente contemplate, va contro il principio di astrazione.

Anche sul subemendamento 1.100/4 il parere è contrario, poiché il verbo «promuove» è coerente con il soggetto, ovvero la Repubblica, mentre il verbo «dispone» dovrebbe essere utilizzato con riferimento alle singole realtà che la compongono e non a questa nel suo complesso.

Infine, esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/5, nel presupposto che la libertà di circolazione è già garantita a tutti i cittadini e che, introducendo un'indicazione specifica in tal senso, si trascurerebbero immancabilmente altri aspetti ugualmente importanti.

Il sottosegretario MALPEZZI si rimette alla Commissione, anche con riferimento all'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge il subemendamento 1.100/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.100/2.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti.

In assenza della proponente, il senatore RUOTOLO (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.100/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

IL PRESIDENTE avverte che, poiché l'emendamento appena approvato è interamente sostitutivo dell'unico articolo, tutti i restanti emendamenti al disegno di legge risultano preclusi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche apportare nel corso dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.100 (*pubblicati in allegato*).

La senatrice VALENTE (*PD*) presenta le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2) 5.1.(testo 2), 6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), pubblicate in allegato, che recepiscono quasi integralmente le proposte avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

IL PRESIDENTE, poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, valutata l'inopportunità di attendere ulteriormente, propone di iniziare l'esame nella sede redigente.

La Commissione conviene.

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera – è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, ini-

ziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1861, d'iniziativa dei senatori Salvini e altri, che all'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19» e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a ce-

lebrare la giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge n.1894, approvato dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di non svolgere audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 29 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge già la prossima settimana.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'assunzione a testo base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore della definizione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. In ogni caso, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discussione generale.

Il PRESIDENTE precisa che la scelta del testo base è legata all'auspicio che si possano creare le condizioni affinché il Senato non apporti modifiche e che quindi il testo possa diventare legge senza necessità di una terza lettura: ciò non impedisce tuttavia che possano essere presentate e valutate proposte emendative nella direzione del disegno di legge n. 1861. Ferma la volontà di concentrare l'esame del provvedimento, non vi sarà alcun tipo di compressione: coerentemente, la discussione generale potrà proseguire, se del caso, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato il termine per gli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accettando la proposta di proseguire la discussione nelle sedute di domani, osserva che, ferma la legittimità di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base, l'auspicio che non si svolga una terza lettura preclude la possibilità per il Senato di migliorare l'articolato.

Il PRESIDENTE precisa che l'auspicio espresso non preclude la possibilità, laddove si registri una convergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nell'illustrare il provvedimento, si sofferma sulle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato.

Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

Al comma 2, a seguito di un'ulteriore modifica della Camera, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva come il fatto stesso di esaminare in terza lettura il presente disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato in prima lettura, confermi la possibilità di apportare modifiche anche a testi così ampiamente condivisi nell'altra Camera. In questo caso, peraltro, la modifica della denominazione della giornata era stata proposta anche in Senato.

Si dichiara favorevole, a nome del proprio Gruppo, a una discussione in tempi particolarmente rapidi.

Il presidente PARRINI (*PD*), rilevando come le modifiche approvate dalla Camera abbiano carattere più formale che sostanziale, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice VALENTE (*PD*) si sofferma sulle difficoltà di tipo tecnico e organizzativo, poste in luce anche dalle audizioni, che incontrerebbero i piccoli comuni nell'attuazione di un provvedimento pur condivisibile nelle finalità. Ritiene necessario al riguardo un ulteriore approfondimento, unitamente alla relatrice, per risolvere le criticità riscontrate.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), esprimendo soddisfazione per gli elementi raccolti nel corso dell'approfondito ciclo di audizioni, ritiene che sia necessario recepire quanto emerso in quella sede, e perciò concorda con la senatrice Valente. Tutti i soggetti sentiti hanno infatti evidenziato come, per i piccoli comuni, che sono la maggior parte, vi siano grandi difficoltà tecnico-organizzative e ingenti costi da sostenere. Non è infatti possibile, in materia, effettuare interventi senza prevedere spese e relative coperture.

Si associa il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), che intravede rischi per il precario equilibrio finanziario di oltre cinquemila comuni italiani.

Replica la relatrice MANTOVANI (*M5S*), ricordando come nel corso dell'emergenza epidemiologica, molti consigli comunali si siano riuniti a porte chiuse, senza garantire la pubblicità: anche le riunioni in videoconferenza hanno costituito, dal punto di vista della pubblicità, un ostacolo

ulteriore. Il disegno di legge, presentato anteriormente alla pandemia, aveva in realtà inconsapevolmente precorso i tempi.

Osserva come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di cui questa proposta è parte, sia una grande opera che richiede il lavoro di persone competenti e preparate, e che perciò implichi dei costi: l'obiettivo, a questo punto, è passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno di legge di spesa con adeguata copertura. Al riguardo, precisa, sono già in corso contatti con il Dipartimento per l'Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità centralizzata per lo *streaming* delle sedute dei consigli, facendo anche tesoro dell'esperienza di alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, che già forniscono questo servizio su base volontaria. La piattaforma dovrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione.

Il sottosegretario VARIATI si sofferma dapprima sul principio di pubblicità delle sedute dei consigli comunali, ritenuto legittimo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso, permangono criticità dal punto di vista organizzativo, formativo e funzionale per i piccoli comuni: introdurre infatti le misure proposte dal disegno di legge a invarianza finanziaria è a suo avviso del tutto irrealistico.

Invita poi a riflettere sull'opportunità di estendere la trasmissione in diretta anche alle sedute delle Commissioni consiliari, che potrebbe ingenerare ulteriori difficoltà.

Occorre affrontare anche le criticità infrastrutturali che interessano numerose aree interne del Paese: a questo riguardo potrebbe essere utile coinvolgere per interventi a supporto le regioni e le province.

Invita a valutare l'ipotesi di una progressività nella introduzione della diretta telematica, a partire dai comuni più grandi.

In sintesi, pur non esprimendo un parere favorevole sull'attuale impostazione del testo, ritiene vi siano ampie possibilità emendative per renderlo percorribile.

Il PRESIDENTE propone di fissare un termine per emendamenti a martedì 3 novembre, alle ore 12.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE assicura che verrà garantita la possibilità di subemendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

La Presidenza ha assegnato l'affare il 21 ottobre scorso.

Ringraziando il Presidente del Senato per la rapidità del deferimento, propone di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione, e di stabilire altresì un numero massimo di cinque richieste per ciascun Gruppo, anche per favorire la qualità dei contributi.

Consapevole di quanto l'argomento si presti ad allargamenti di campo, ritiene tuttavia che la discussione debba concentrarsi sul tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative costituzionali nell'emergenza. Ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione trae origine dal disegno di legge del senatore Pagano, che propone l'istituzione di una commissione bicamerale competente sull'emergenza da Covid-19.

Scopo dell'affare è di conseguenza individuare le soluzioni più idonee per l'esercizio di tali prerogative, addivenendo all'approvazione di una risoluzione, oppure a una proposta di istituzione di una commissione, monocamerale o bicamerale, attraverso gli atti di impulso previsti per le varie tipologie di organo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di estendere a dieci il numero massimo di soggetti che possono essere richiesti da ogni Gruppo per le audizioni o, in subordine, che il numero di cinque possa essere successivamente esteso laddove si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE propone di confermare il limite di cinque soggetti per Gruppo, con possibilità di valutare successive estensioni.

Propone altresì di fissare il termine per le segnalazioni a venerdì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI
LEGGE N. 1144, 720, 959-A/R**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

(al testo del decreto-legge)

G/1970/1/1

MATRISCIANO, PIRRO, ORTIS, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9;

successivamente, l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto una proroga del predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che:

i lavoratori cosiddetti fragili si trovano in una condizione di emergenza sanitaria che non gli consente di poter rischiare un contagio sul luogo di lavoro;

il Governo, già nei precedenti provvedimenti ha dato segnali di forte interesse e di particolare sensibilità nei confronti dell'argomento;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la misura prevista in favore dei cosiddetti lavoratori fragili al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine del perdurare dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

G/1970/2/1

BERNINI, MALAN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTATHEU, PAROLI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e

le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

il predetto articolo 44, al comma 1-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 13 dicembre 2020, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;

considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare l'aumento della diffusione del virus da Covid-19 e di garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività scolastiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere immediatamente esigibili da parte delle Regioni e delle Province autonome le risorse di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 44 del d.l. n. 104/2020.

G/1970/3/1

RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premesso che:

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

in queste ultime settimane cresce la preoccupazione per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'OMS, già osservabile anche in Italia e in diversi altri Paesi europei, che avverrà contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali;

lo scenario prevedibile sarà caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e di azioni sanitarie con il rischio di mandare in

affanno nuovamente l'intero Sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie;

un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri deve innanzitutto passare attraverso una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, a loro volta in prima linea ad educare e indirizzare correttamente i pazienti assistiti;

molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio non sempre risulta chiara con la tendenza dei cittadini a recarsi presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure;

considerato che per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte,

impegna il Governo:

a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici- farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio.

Art. 1.

1.1

Giuseppe PISANI, MARINELLO, PIRRO, MAUTONE, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;*

b) *aggiungere in fine il seguente capoverso: «hh-ter) predisposizione nei luoghi pubblici, con particolare attenzione per le infrastrutture per il settore dei trasporti, di postazioni automatiche per la vendita di dispositivi di protezione.»*

1.2

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 è abrogato».

1.3

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, al comma 1, primo periodo, le parole da "con uno o più" fino alle parole: "per materia, nonché" sono sostituite con le seguenti: "con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti"».

1.4

VALLARDI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

*All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a).***1.5**

MANTOVANI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, informando contestualmente il Ministro della salute, ovvero, nei soli casi

e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti, può disporre misure anche ampliative, d'intesa con il Ministro della salute";».

1.6

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole "informando contestualmente il Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro della salute"».

1.7

ROMANO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: 'La pena è aumentata fino alla metà se i fatti previsti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti.'».

1.8

ROMANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente o dal medico di medi-

cina generale. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori affetti da gravi conseguenze sulla salute derivanti da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale."»

1.9

GRIMANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"»;

2. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.10

MANCA, COLLINA

Al comma 3, lettera b), premette al numero 1) il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.11

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13 è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.12

VITALI, PAGANO

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.13

TOTARO

All'articolo 1, comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.14

MANTOVANI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

MANCA, COLLINA

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.16

GRIMANI

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente: «6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.17

PAGANO

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) dopo il numero 33 sono inseriti i seguenti:

"33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

33-ter Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

33-quater Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

1.18

MATRISCIANO, ROMANO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari 282,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20

BERNINI, MALAN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I tamponi e i test sierologici Covid-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.»

1.21

RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo Covid-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio».

1.22

VITALI, PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.23

TOTARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.24

PESCO, D'ANGELO, MORRA, GALLICCHIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa"».

1.25

GRANATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021".»

1.19

D'ARIENZO, COLLINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.26

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.27

L'ABBATE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

1.28

D'ANGELO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo,".»

1.29

VITALI, PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.30

TOTARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.31

PESCO, GALLICCHIO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".»

1.32

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "con priorità".»

1.33

ROMANO, MATRISCIANO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".»

1.34

LANNUTTI, ANASTASI, PESCO, LANZI, CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".»

1.35

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 feb-

braio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie».

1.36

ACCOTO, PRESUTTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.37 (testo 2)

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in delle proroghe di cui al

comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e) dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "abis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione";

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme e dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f). Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-octies dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.37

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in considerazione delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) possibilità di deroga o disapplicazione, da parte delle autorità di vigilanza di cui al comma 2-septies dei loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione;

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'autorizzazione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee dei regolamenti, degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale delle medesime autorità di vigilanza, concernenti i requisiti di ammissione all'attività, i requisiti patrimoniali, gli obblighi informativi, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di go-

verno societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili. All'esito della sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente segnala nella relazione di cui al comma 2-*septies* le deroghe e le disapplicazioni oggetto di autorizzazione e l'eventuale opportunità di modifiche da apportare per lo svolgimento dell'attività a regime. Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.38

ROMANO, MATRISCIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

⁽¹⁾ HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

⁽²⁾ Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Raccomandato	Si
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (air-lock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	si	Si, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

⁽¹⁾ HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (*High Efficiency Particulate Air filter*)

⁽²⁾ Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

⁽³⁾ Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.»

1.0.100/1

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, MALLEGGNI

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», con le seguenti: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sostituire la cifra: «137,2» con la seguente: «187,2».

1.0.100/2

FENU, DELL'OLIO

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2021"»;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «139,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 80,8 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a 305,8 milioni di euro per l'anno 2020»;*

3) *alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 80,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.100/3

FENU, DELL'OLIO

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2020"».

1.0.100/4

DE PETRIS, ERRANI, RUOTOLO

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente"».

1.0.100/6

DE BERTOLDI, TOTARO, CALANDRINI, PETRENGA

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costitui-

scono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/7

DE PETRIS, ERRANI, RUOTOLO

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-bis. In ogni caso le proroghe riguardanti le azioni di riscossione non incidono sui termini di accertamento da parte della Pubblica Amministrazione che rimangono fermi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni''».

1.0.100/8

DE BERTOLDI, TOTARO, CALANDRINI, PETRENGA

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a se-

guito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/9

DE BERTOLDI, TOTARO, CALANDRINI, PETRENGA

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1,000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/10

FERRO

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.0.100/5

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, MALLEGNI

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere la lettera b).

1.0.100/11

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ROMEO, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

1.0.100/12

DELL'OLIO, FENU

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.100/13

DELL'OLIO, FENU

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 1 e 3».

1.0.100/14

DE PETRIS, ERRANI, RUOTOLO

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. Ogni indicazione del presente articolo riguardante l'Agente di Riscossione deve intendersi riferita non solo alla Agenzia delle Entrate - Riscossione ma ad ogni agente di riscossione a cui la Pubblica Amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate».

1.0.100/15

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, MALLEGNI

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

1.0.100/16

SANTANGELO

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.100/17

PESCO, ACCOTO

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera e), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa».

1.0.100/18

VITALI, PAGANO

All'emendamento 1.0.100, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 7, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 7, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate entro il 31 gennaio 2021 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente articolo:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 dicembre 2020 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

e) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 31 dicembre 2020, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° gennaio 2021, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera d);

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudicato interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata; h) gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 gennaio 2021, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 8.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2021; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2021, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi dei commi 13, 14 e 15, riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2022, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2021, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 17 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 18 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2021. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 17, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.».

1.0.100/19

BAGNALI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ROMEO, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo «1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni

stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione

della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita

presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del diretto dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/20

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ROMEO, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione

il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera *b*).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a*) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b*) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;
- c*) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d*) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e*) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f*) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g*) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo 11, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alte somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti pre-deducibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/21

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ROMEO, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti

dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/22

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ROMEO, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e

dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,

n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/23

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ROMEO, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/24

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, GALLONE, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, MALLEGNI

Dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».

1.0.100/25

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, GALLONE, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, MALLEGNI

Dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020».

1.0.100

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di riscossione)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

1.0.1

BERNINI, MALAN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTATHEU, PAROLI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Ulteriore sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a: "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 ri-

spetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-*bis*. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-*ter*. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento".»

1.0.2

D'ANGELO, PIARULLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO, CORBETTA, MORRA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti per il processo amministrativo connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio decisorie con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato o del presidente di sezione da lui delegato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata da lui delegato, secondo la rispettiva competenza, da adottarsi, salvo i casi di assoluta urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio.

2. L'autorizzazione può essere concessa nel caso: a) di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza; b) di impedimento, tempestivamente comunicato, dovuto all'obbligo di permanere, su documentata disposizione della competente autorità sanitaria, presso il domicilio in quarantena o in autoisolamento precauzionale a causa di profilassi per sospetta infezione da Covid-19; tale impedimento può riguardare uno dei

magistrati del collegio giudicante, salvo che ne sia possibile la sostituzione, la parte che si difenda personalmente oppure il difensore di una parte, salvo che questa sia assistita da altro difensore munito di mandato disgiunto.

3. I decreti di cui al comma 1 possono disporre anche per uno solo degli affari relativi a una o più udienze o camere di consiglio e, fuori dai casi di assoluta urgenza, sono adottati sentito, senza formalità, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati della sede dell'Ufficio giudiziario, immediatamente pubblicati sul sito *internet* della giustizia amministrativa e comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per l'esercizio dei poteri di competenza.

4. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni liberi prima della udienza o della camera di consiglio, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nei casi di assoluta urgenza si prescinde dal termine e l'avviso è comunicato senza ritardo. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti di partecipare all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

5. Le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio decisorie tenute mediante collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati in esito a collegamento da remoto, si intendono, rispettivamente, celebrate e assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

6. Al collegamento da remoto non possono prendere parte soggetti diversi dai magistrati, dai segretari di udienza, dai difensori e dalle parti che si difendono personalmente; il presidente, con il decreto di cui al comma 1, può autorizzare la partecipazione al collegamento da remoto anche di tirocinanti e praticanti avvocati.

7. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, sull'accordo delle parti costituite, risultante da una o più istanze depositate almeno due giorni liberi prima della data della udienza pubblica o della camera di consiglio, qualunque sia il rito applicato, può essere chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione; in tal caso, le parti costituite possono anche depositare brevi note di udienza fino alle ore 12 del giorno libero antecedente l'udienza o la camera di consiglio, qualunque sia il rito applicabile, e i difensori che depositano tali istanze o note sono considerati a ogni effetto presenti all'udienza pubblica o alla camera di consiglio.

8. Al ricorrere delle situazioni di cui al comma 1 restano in ogni caso salvi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

9. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, il decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, stabilisce anche le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di con-

siglio decisorie con la possibilità di partecipazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei difensori o delle parti che si difendano personalmente mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, in ogni caso assicurando la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, e comunque nei limiti delle risorse assegnate ai singoli uffici. Il medesimo decreto prevede anche i tempi massimi degli interventi, anche in replica, dei difensori e delle parti che si difendano personalmente, fatti salvi i poteri presidenziali di direzione dell'udienza. Qualora ne ricorra la necessità, il presidente del Consiglio di Stato può adottare il decreto in via d'urgenza, senza la preventiva acquisizione dei pareri previsti nell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; in tal caso, i pareri sono richiesti e resi entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto e il presidente del Consiglio di Stato, nei quindici giorni seguenti, adotta, ove occorra, un nuovo decreto; restano in ogni caso fermi gli effetti già esplicitatisi dei decreti adottati in via d'urgenza.»

1.0.3

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

1. I medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli istituti penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.4

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, e sino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.5

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi

reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

1.0.6

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

1.0.7

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione della decorrenza di termini per l'accesso al regime di detrazione dell'Irpef sui mutui ipotecari relativi all'abitazione adibita ad uso principale)

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa la decorrenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 15, comma 1-ter, secondo periodo, del De-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'ammissibilità ai relativi regimi di detrazione.».

1.0.8

ROMANO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno dei familiari dei cittadini che soggiornano nei paesi dell'UE e nel Regno Unito connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

1. Fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, coloro che soggiornano o transitano in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito, al fine del ricongiungimento, anche di natura temporanea, con un familiare entro il secondo grado di parentela, che ivi soggiorna per motivi di studio o di lavoro, possono inoltrare la domanda di rimborso per il test antigenico effettuato nel paese di origine, corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta, alla Asl di residenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione del test, solo nel caso in cui nei predetti paesi vige all'ingresso l'obbligo di presentazione del risultato di negatività al test molecolare antigenico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Le persone che intendono beneficiare del rimborso di cui al periodo precedente devono essere residenti in Italia ed essere in possesso nel nucleo familiare di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative di cui al comma 1.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al Commissario straordinario per l'attuazione

e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»

Art. 2.

2.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che le singole piattaforme rimangono nazionali e ciascuna è titolare dei dati in proprio possesso, al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte»

2.2

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 aprile 2021».

2.3

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «la data fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 per il termine dell'emergenza».

2.4

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

2.5 (testo corretto)

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.5

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.6 (testo corretto)

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.6

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.7

FATTORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19»

2.8

FATTORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione legate all'emergenza COVID-19, ai lavoratori del settore pubblico e privato è sempre consentito l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro al solo fine di accedere tempestivamente alle informazioni rilasciate dalla piattaforma unica nazionale, in via eccezionale fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche in deroga ai regolamenti aziendali.»

Art. 3.**3.1**

MATRISCIANO, ROMANO, MORRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.»

3.2

CAMPAGNA, ROMANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.3

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art. 21-bis. – (*Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici*) – 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della

azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."».

3.4

BERNINI, MALAN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTAEU, PAROLI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono abrogati.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.5

RIVOLTA, FERRERO, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

3.7

QUAGLIARIELLO, CIRINNÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

3.6

VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Visti gli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a

decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

3.0.23 (già 3.8)

PICETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)*

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

ARRIGONI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)*

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.3

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22».

3.0.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

3.0.6

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

3.0.7

ARRIGONI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)*

All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

3.0.8

ARRIGONI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)*

In riferimento ai livelli tariffari di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idro-

elettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186, il termine di cui all'Allegato 1 è prorogato al 1° Gennaio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° Gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° Gennaio 2022" ».

3.0.10

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

3.0.11

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.0.12

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga di termini in materia di adeguamenti statutari da parte degli Enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021"».

3.0.13

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)*

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.0.14

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.15

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020"».

3.0.16

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.17

GRIMANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Introduzione della certificazione medica di quarantena)*

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro"».

3.0.18 (testo 2)

GARRUTI, MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata annualmente, secondo l'ordine della graduatoria finale, di un numero di soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, che costituisce tetto di spesa a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'espletamento delle procedure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.18

GARRUTI, MININNO, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)*

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.II3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di vice ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei ruoli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.19

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure concernenti il personale degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la procedura di stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli interessati che ne facciano domanda, entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La procedura di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di destinazione; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga dei permessi di sindaci lavoratori dipendenti)

All'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero:

'13-bis) Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza'».

3.0.21

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di *Tutorship* e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per "servizi di *Tutorship*" quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.0.22

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

"*g-quinqies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessazione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere dichiarati dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di richiesta della garanzia"».

Art. 4.

4.1 (già 1.38)

ROMANO, MATRISCIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

⁽¹⁾ HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

⁽²⁾ Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Raccomandato	Si
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (air-lock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	si	Si, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

⁽¹⁾ HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (*High Efficiency Particulate Air filter*)

⁽²⁾ Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

⁽³⁾ Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.»

4.0.1

MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono abrogate.";

b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2021"».

Art. 5.

5.0.1

PESCO, LOMUTI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
- 2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

- 3) dopo il comma *2-bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"*2-ter*. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*. – (*Procedure familiari*) – 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.'';

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera *e*) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea

di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-bis";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-bis, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-bis. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:

"Art. 14-decies. – (Azioni del liquidatore) – 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

"Art. 14-quaterdecies. – (Debitore incapiente) – 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano

utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze».

5.0.2

GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di sei persone per tavolo, di cui all'articolo 1, lett. *d*), numero 8) del medesimo decreto».

5.0.3

GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione».

5.0.4

VITALI, PAGANO, PAPANATHU, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.5-bis.***(Semplificazione in materia di contratti pubblici)*

All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.5

VATTUONE, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Proroga in materia di Banca Dati Nazionale DNA)*

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente "2021"».

5.0.6

GRIMANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«5-bis.***(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)*

1. All'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "di tutti i condomini" sono sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini"».

5.0.7

VATTUONE, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 865**Art. 1.****1.100/1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, LUNESU

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «La Repubblica», con le seguenti: «Lo Stato».

1.100/2

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, LUNESU

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «il grave e permanente svantaggio naturale e».

1.100/3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, LUNESU, MARIN

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la parola: «isole», inserire le seguenti: «marittime, lagunari, lacustri e fluviali».

1.100/4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, LUNESU

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire la parola: «promuove», con la seguente: «dispone».

1.100/5

DE PETRIS, RUOTOLO

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle popolazioni delle regioni insulari sono garantiti i diritti alla libera circolazione di persone e merci».

1.100

IL RELATORE

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1762**Art. 2.****2.100/1**

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: «interamente dedicata alla violenza contro le donne» con le seguenti: «sulla violenza legata ai rapporti di coppia, anche passati, o di famiglia o a motivazioni sessuali ovvero di discriminazione o oppressione legata al sesso della vittima».

2.100/2

PILLON

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, sostituire le parole: «contro le donne» con le seguenti: «di genere».

2.100/3

PILLON

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, dopo le parole: «contro le donne» inserire le seguenti: «e gli uomini».

2.100/4

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 01, sopprimere le parole: «che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza».

2.100/5

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 01, dopo le parole: «atti persecutori» inserire le seguenti: «in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato».

2.100/6

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 01, sostituire le parole: «fino al livello regionale» con le seguenti: «a livello nazionale e regionale».

2.100/7

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: «trasmettono gli esiti di tale indagine» con le seguenti: «pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono».

2.100/8

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al Senato e alla Camera».

2.100/9

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/10

PILLON

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/11

PILLON

All'emendamento 2.100, al comma 02, primo periodo, sostituire le parole: «ai danni delle donne» con le seguenti: «di genere».

2.100/12

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: «effettuata dall'ISTAT» inserire le seguenti: «riferendoli a tutte le persone».

2.100/13

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: «effettuata dall'ISTAT» inserire le seguenti: «che si riferiscano a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato».

2.100/14

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il terzo periodo.

2.100/15

PILLON

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e dalla Presidenza» fino alla fine del periodo.

2.100/16

PILLON

All'emendamento 2.100, al comma 02, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «I quesiti devono rispondere a criteri di oggettività e di im-

parzialità, al fine di scongiurare la possibilità che la loro formulazione induca a risposte pregiudizievoli o fuorvianti».

2.100/17

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 02, quinto periodo, sostituire la parola: «donne» con la seguente: «persone».

2.100/18

MALAN, RIZZOTTI

All'emendamento 2.100, al comma 02, sesto periodo, sostituire la parola: «fidanzato» con le seguenti: «fidanzato/a», le parole: «conoscente/amico» con: «conoscente/amico/a», la parola: «vicino» con: «vicino/a», la parola: «compagno» con: «compagno/a».

2.100/100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 01, sostituire le parole: «o in danno» con le seguenti: «sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime»;

b) al comma 02 sopprimere il quarto periodo e al sesto periodo sostituire le parole: «ex fidanzato/a» con le seguenti: «ex fidanzato».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria

interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121».

Art. 4.**4.1 (testo 2)**

RIZZOTTI, VALENTE

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro con delega alle pari opportunità e»;*

b) *sostituire le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, » con le seguenti: «anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;*

c) *sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tra vittima e autore del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 1 e rilevando la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica), se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime».*

Art. 5.**5.1 (testo 2)**

MAIORINO, MANTOVANI, VALENTE

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli*

autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'I-STAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:

1) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

2) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

3) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

4) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

5) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

6) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

7) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

8) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

- 9) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- 10) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- 11) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- 12) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- 13) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;
- 14) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- 15) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- 16) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- 17) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- 18) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- 19) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- 20) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- 21) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- 22) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- 23) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- 24) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

e) *sopprimere il comma 4;*

f) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

g) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;

h) *al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le parole:* «I dati» *con le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, i dati di cui al comma 6»;

2. *aggiungere ,in fine, il seguente periodo:* «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;

i) *dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6.

6.1 (testo 2)

LAFORGIA, VALENTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi»;

2) *sostituire le parole:* «al fine di prevedere l'obbligatorio» *con le seguenti:* «al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento»;

3) *dopo le parole*: «autore vittima» *inserire le seguenti*: «secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e di»;

4) *dopo le parole*: «e delle vittime» *inserire le seguenti*: «, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole*: «sei mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi»;

2) *alla lettera a), dopo la parola*: «nonché» *inserire le seguenti*: «alla persona offesa e» *e sostituire le parole*: «al patrocinio a spese dello stato» *con le seguenti*: «e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia»;

3) *alla lettera b), sostituire le parole da*: «all'applicazione» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo»;

Art. 7.

7.1 (testo 2)

RAMPI, VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole*: «L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati» *con le seguenti*: «1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2»;

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole*: «dell'utenza» *inserire le seguenti*: «garantendo l'anonimato dei dati,»;

c) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «e stalking» *con le seguenti*: «assistita e atti persecutori»;

d) *dopo le parole*: «tipologie di» *inserire le seguenti*: «interventi di»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1662 (DELEGA PRO-
CESSO CIVILE)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,55

*INCONTRO CON IL COMITATO PER GLI AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DEL LIBANO, S.E. SIGNORA MIRA
DAHER, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL'ITA-
LIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE AL-
LARGATO)*

DIFESA (4^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI ANTONIO MISSIROLI, VICESEGRETARIO NATO CON DELEGA PER LE SFIDE EMERGENTI ALLA SICUREZZA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI ROBERTO BALDONI, VICE DIRETTORE DEL DIS DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

Plenaria**77^a Seduta**

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione n. 3-02008 del senatore Giuseppe Pisani, sulle condizioni di appalto del servizio di pulizia per la Marina militare.

Evidenzia come la questione sollevata, riconducibile ai servizi di pulizia presso enti/distaccamenti/reparti della Marina militare italiana, sia sempre stata seguita con costante impegno dalla Forza armata, mettendo in atto tutte le adeguate misure organizzative per garantire la disponibilità di un luogo di lavoro quanto mai decoroso, nella consapevolezza dell'importanza che tali attività rivestono per la prevenzione, la protezione, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro, soprattutto in quei settori che necessitano di particolare riguardo, come le mense e i presidi sanitari. Ciò premesso, risponde ai singoli quesiti nell'ordine con cui sono stati posti.

In relazione ai criteri di riparto delle somme per ciascun lotto, va specificato che la ripartizione si basa sul valore contrattuale discendente dall'accordo quadro in vigore, il quale prende a riferimento i parametri fissati dalle tabelle ministeriali che determinano il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese che espletano servizi di pulizia. Inoltre, alla luce di eventuali e successive necessità, per ciascun lotto sono assicurati ai Comandi marittimi importi aggiuntivi per far fronte a esigenze straordinarie o imprevedibili degli Enti/Comandi che insistono sul territorio di giurisdizione.

Quanto a garantire un minimo di ore per il corretto espletamento del servizio di pulizia in tutte le aree oggetto dei quattro lotti, la Forza armata il 2 ottobre 2018 ha avviato una procedura aperta per giungere alla stipula di accordi quadro con un operatore economico per ogni singolo lotto – ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni – di durata pari a 36 mesi, per l'appalto del servizio di pulizia presso tutti gli enti/di-

staccamenti/reparti della Marina militare della giurisdizione di Marina Nord (Liguria, Sardegna, Toscana) e della Sicilia.

L'affidamento è stato effettuato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del citato codice dei contratti pubblici e, comunque, le modalità esecutive – è opportuno sottolinearlo – sono identiche per tutti i lotti a base di gara.

Peraltro, la procedura di gara preesistente all'accordo quadro veniva negoziata a livello locale – con prezzi difforni da sede a sede – col criterio della «obbligazione di mezzi», il cui requisito richiesto alla ditta era, per l'appunto, quello di garantire il livello minimo di ore a base di gara; inoltre, il singolo Comando fruitore del servizio aveva discrezionalità nell'individuazione dei locali da sottoporre a pulizia.

Sottolinea, viceversa, come attualmente l'accordo quadro vigente preveda una «obbligazione di risultato» a carico della società, a prescindere dalle ore necessarie a svolgere le operazioni di pulizia e secondo le indicazioni riportate nelle specifiche tecniche contrattuali. Questo significa che la ditta aggiudicataria si obbliga a garantire il risultato finale, ovvero la corretta esecuzione delle prestazioni a base del contratto.

Relativamente al 4° lotto, l'aggiudicazione inerente la procedura di affidamento è stata disposta in data 24 giugno 2019; decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed effettuate le verifiche sui requisiti di idoneità, di cui agli articoli 80 e seguenti della richiamata norma, l'accordo quadro relativo al lotto n. 4 è stato stipulato in data 11 novembre 2019, con successiva registrazione a cura della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, avvenuta il 6 dicembre 2019.

Nel merito precisa che l'effettiva esecutività del servizio è condizionata alla successiva stipula del discendente contratto esecutivo che, di fatto, è avvenuta con il contratto n. 8 del 20 dicembre 2019 e con un successivo atto aggiuntivo (n. 9 in data 15 gennaio 2020).

Per quanto concerne le riduzioni del monte ore minimo garantito e dell'importo a base d'asta, il budget messo a disposizione per le aree in questione non ha subito alcun decremento rispetto allo scorso esercizio finanziario.

Riguardo all'ipotesi che tali riduzioni possano comportare ripercussioni sulla sicurezza e sulla salubrità negli ambienti di lavoro, il rispetto delle specifiche tecniche da parte della ditta aggiudicataria rappresenta sicuramente la garanzia del raggiungimento dei previsti standard igienico-sanitari e, pertanto, non si ravvisano preoccupazioni in tal senso.

Quanto, infine, a possibili ricadute sociali in termini occupazionali, è il caso di sottolineare che l'impiego del personale della ditta rientra nelle scelte aziendali, le quali non sono sindacabili da parte del committente.

Replica il senatore Giuseppe PISANI (M5S) che si dichiara soddisfatto per le delucidazioni ricevute sul piano tecnico, ma egualmente pre-

occupato per le possibili conseguenze sui lavoratori. Auspica, per il futuro, una maggiore attenzione alla tutela di questi lavoratori.

La presidente PINOTTI dichiara conclusa la procedura informativa.

SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DURANTE LE SEDUTE DI COMMISSIONE

La presidente PINOTTI informa che i Senatori Questori, nella giornata odierna, hanno adottato disposizioni integrative alla disciplina della gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, prevedendo, in particolare, che l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale sia obbligatorio anche quando si prende la parola durante le sedute della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

La presidente PINOTTI ricorda che il provvedimento in esame, in discussione da molto tempo presso la Commissione difesa, è stato presentato dal precedente Governo e ricorda in particolare che la Commissione difesa ha svolto diverse audizioni, anche in riferimento al tema del rapporto tra azione disciplinare e azione penale. Informa che è finalmente pervenuto il parere favorevole, condizionato *ex art.* 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, sull'emendamento 1.100, interamente sostituito del tutto del disegno di legge. Ricorda che, a seguito del ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2, tale emendamento è l'unico a dover essere sottoposto al voto della Commissione.

Il relatore MININNO (*M5S*), che ha sostituito la presidente Garavini nel ruolo di relatore, ricorda l'importanza del provvedimento in esame, volto a semplificare e razionalizzare la materia dell'ordinamento militare, superando la sovrabbondanza di leggi esistenti. Evidenzia altresì che l'emendamento 1.100 del relatore aveva accolto alcuni emendamenti presentati in Commissione, prevedendo in particolare una riduzione del periodo di delega da due anni a 18 mesi, al fine di poter vedere realizzato il lavoro entro la scadenza naturale della legislatura. L'emendamento prospetta una definizione più puntuale del testo in relazione alle procedure di valutazione del personale e alle commissioni di avanzamento. A tal riguardo ricorda di aver proposto un affare assegnato concernente la valutazione del

personale militare, le procedure e le modalità di progressione di carriera che auspica la Commissione possa presto avviare. Ricorda quindi che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Propone in conclusione di accogliere la richiesta di modifica avanzata dalla Commissione bilancio – finalizzata alla sostituzione, all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) delle parole «l'organizzazione, le modalità e la durata» con le parole «l'organizzazione e le modalità».

La presidente PINOTTI ricorda come in seno alla Commissione fosse emerso l'orientamento di inserire nell'ambito della delega in esame anche la possibilità per le Forze armate di avviare in via sperimentale percorsi formativi per giovani. Tale ipotesi comporterebbe però un notevole allungamento dei tempi di approvazione in Commissione del provvedimento in esame.

Ritiene pertanto preferibile affrontare tale questione nel corso dell'esame in Assemblea attraverso un emendamento ovvero un ordine del giorno.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) accoglie tale proposta. Chiede però che ci sia un impegno condiviso da parte della Commissione a sostenere l'avvio di percorsi formativi per giovani nelle Forze armate, superando eventuali osservazioni di carattere finanziario da parte del Governo. Propone che in caso contrario, si possa tornare all'esame del disegno di legge n. 1178, approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione.

La presidente PINOTTI concorda con tale proposta, ricordando tuttavia che il provvedimento citato non comporta oneri finanziari.

Il sottosegretario CALVISI garantisce l'impegno del Governo a valutare tale questione, anche mediante l'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CASTIELLO (*M5S*) che evidenzia come il provvedimento costituisca un'occasione preziosa per un significativo salto di qualità nella disciplina dell'ordinamento militare.

Interviene per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

La Commissione conferisce quindi al relatore Mininno il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1152.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXXXIV, n. 3) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ORTIS (*M5S*) evidenzia come la Commissione sia chiamata all'esame del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022, presentato ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. L'articolo richiamato prevede infatti che, annualmente – entro il 30 aprile – il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento la pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale. La pianificazione comprende il piano di impiego pluriennale, cioè il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate (indirizzi strategici e linee di sviluppo capacitive), e l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso, con relativo piano di programmazione finanziaria. Per questi ultimi, in particolare, la legge prevede che siano indicate le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi quelli finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), indicando anche le condizioni contrattuali e le eventuali penali. Sotto forma di bilancio consolidato devono essere indicate anche tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Il documento, dopo l'introduzione a firma del ministro della Difesa, si divide in tre parti, relative, rispettivamente, all'impiego nazionale nel contesto di riferimento, allo sviluppo dello strumento militare e al bilancio della Difesa.

Completano il documento sette allegati, tra cui le schede delle diverse missioni internazionali che vedono la partecipazione italiana, come approvate dal Parlamento, le priorità politiche del 2020 e dati riepilogativi sul personale.

Da un punto di vista generale, il quadro internazionale si presenta incerto, caratterizzato da diffusa instabilità e da un elevato grado di imprevedibilità, anche per l'attivismo di attori emergenti o riemergenti, il peso crescente di soggetti non statuali e una rinnovata competizione militare fra gli Stati. Il livello raggiunto dalla spesa militare mondiale – ormai oltre il 2% del PIL globale – segnala un andamento a cui non si assisteva dai tempi della guerra fredda. L'incremento degli investimenti per l'acquisizione di armamenti e il rafforzamento delle capacità convenzionali, oltre che il riemergere delle minacce missilistiche e nucleari, connotano un panorama nel quale i tradizionali strumenti del multilateralismo si dimo-

strano sempre meno efficaci. Il terrorismo internazionale che continua a costituire una minaccia diffusa e incombente, anche in relazione al ritorno dei *foreign terrorist fighters* nei Paesi di origine. Le sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, anche perché costituisce un potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. Tra i fattori di rischio cui l'Italia risulta particolarmente esposta si segnalano anche gli effetti connessi ai mutamenti climatici, che rappresentano un'ulteriore causa di destabilizzazione, aumentando i rischi di crisi umanitarie e aggravando ulteriormente il problema dei flussi migratori.

A fronte di un contesto geopolitico assai complesso, e tenuto conto del crescente bisogno di sicurezza, la Difesa è chiamata dunque a svolgere un ruolo determinante al servizio del Paese e per la sicurezza internazionale. Sul territorio nazionale, in particolare, lo strumento militare continuerà a fornire il suo contributo su diversi fronti, dalla prevenzione del terrorismo al rafforzamento della sicurezza interna alla gestione di situazioni emergenziali come per l'azione di contrasto alla diffusione del COVID-19. Il documento sottolinea che la crisi pandemica ha mostrato e sta mostrando tutto il valore aggiunto che la Difesa può garantire grazie alla sua possibilità di operare con rapidità ed efficacia ed in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato.

In questo contesto si inserisce una riflessione che al Relatore appare utile sottolineare. Rispetto al 2012, quando venne varata la legge 244 in materia di revisione dello Strumento Militare, che impone la riduzione del personale a 150 mila unità entro il 2024, il quadro di riferimento è decisamente mutato. In questo senso evidenzia come il DPP faccia bene a evidenziare l'esigenza di aggiornare e adeguare la legge, pur preservandone l'impianto, alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze Armate. Come ha sottolineato il Ministro, «la riduzione del personale, sia militare sia civile, sin qui operata impatta infatti oggi prevalentemente proprio sulle capacità complessive dello strumento militare».

Un passaggio ulteriore riguarda un settore di cui la Commissione Difesa si è occupata in maniera approfondita, e cioè le capacità relative agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento e agli enti militari a carattere industriale. Come è stato rilevato anche nella risoluzione approvata al termine del relativo Affare assegnato, infatti, tali strutture devono essere sostenute per diventare un'opportunità di sviluppo per il territorio, in sinergia con le istituzioni locali e le imprese. In quest'ottica segnalo il rilievo costituito dalle assunzioni di personale con profilo tecnico, e la stabilizzazione dei lavoratori precari.

Per quanto riguardale ricadute industriali del comporta, inoltre, come ha ben evidenziato anche il Ministro, «bisogna allargare il dibattito sulla Difesa per far meglio comprendere ai nostri concittadini che nell'industria del settore dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza c'è un pezzo rilevante della competitività dell'Italia, che potrà garantire il futuro delle

giovani generazioni e la nostra appartenenza alla sfera dei paesi più avanzati».

La prima parte del DPP concerne l'impegno nazionale nel contesto di riferimento e delinea il quadro politico e militare in cui le Forze armate si trovano ad operare.

Il documento ricorda innanzitutto che l'impiego dello Strumento militare nell'ambito delle missioni all'estero rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere i valori, i principi e gli interessi del nostro Paese. In tale quadro, anche nel 2020 – coerentemente con le missioni assegnate alle Forze armate – l'Italia parteciperà alla difesa degli spazi euro-atlantici e agli interventi finalizzati al mantenimento della pace e al ripristino della sicurezza e della stabilità internazionali nelle principali aree di crisi. Anche quest'anno il documento pone in particolare l'accento sulle aree di diretto interesse nazionale, ossia il Mediterraneo allargato, il Sahel, il Corno d'Africa, il Vicino e Medio Oriente, l'area balcanica, nonché il Golfo di Guinea e l'area del Golfo Persico. Particolare rilevanza è data alla posizione nazionale in ambito NATO, volta a garantire una postura equilibrata rispetto ai tre compiti principali dell'Alleanza (difesa collettiva, gestione delle crisi e sicurezza cooperativa), nonché a sviluppare le capacità necessarie a prevenire e contrastare le nuove sfide provenienti da ogni direzione e in tutti i domini operativi.

Con riferimento all'Unione europea, viene confermato il pieno supporto al rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, anche attraverso il Piano di Implementazione per la Sicurezza e Difesa, e la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO), e a cui l'Italia contribuisce con il suo fattivo impegno in 34 progetti, di cui 9 a guida nazionale e 25 in veste di partecipante o osservatore.

Con riferimento alle Nazioni Unite, viene rimarcato che l'Italia continua a fornire un importante contributo al peacekeeping in termini di risorse umane, finanziarie, di formazione e di logistica, attestandosi al settimo posto globale come contributore su scala mondiale. Il testo ricorda altresì come la Difesa italiana partecipi attualmente a 6 missioni delle Nazioni Unite, con una presenza massima autorizzata complessiva di circa 1.100 unità, tra queste ovviamente in primo piano la missione UNIFIL in Libano.

Tra gli impegni nazionali della Difesa vengono poi elencate una serie di attività che vedono coinvolte le Forze armate, in particolare «Mare sicuro» (avviata nel 2015 per esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo nonché ad assicurare la tutela degli interessi nazionali, incrementando adeguatamente gli assetti aeronavali di sorveglianza), «Strade sicure» (avviata nel 2008) volta ad assicurare specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, e le attività connesse all'Emergenza COVID-19 che vedono le Forze armate svolgere un ruolo chiave su scala nazionale stanti le capacità di rapido schieramento e di offerta di mezzi che sono in grado di assicurare.

La seconda parte del documento si sofferma sullo sviluppo dello Strumento militare, mediante l'analisi dei principali compiti istituzionali

assegnati alle Forze armate (indirizzi strategici), delle esigenze operative delle singole componenti che lo costituiscono, e delle connesse future linee di sviluppo capacitivo. In questa sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa.

Con riferimento agli indirizzi strategici, il documento prende spunto dal Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore, che delinea un paradigma per lo sviluppo capacitivo incentrato sulla piena integrazione interforze, sulla tempestiva disponibilità di accurate informazioni e sulla superiorità decisionale, aspetti che impongono la digitalizzazione dei Comandi Operativi, la connettività delle forze e la sincronizzazione delle operazioni interforze. Lo Strumento Militare dovrà continuare a garantire il suo impegno nell'ambito delle quattro missioni concernenti, rispettivamente, la difesa dello Stato, la difesa degli spazi euro-atlantici, il contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali e infine il concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni e per lo svolgimento di compiti specifici connessi a circostanze calamitose o a casi di necessità ed urgenza.

Gli interventi di ammodernamento dovranno tendere al ripianamento dei principali deficit capacitivi, evidenziati anche dalla NATO nell'ambito della periodica revisione delle capacità militari degli Alleati, al completamento dei programmi avviati, al sostegno alla ricerca tecnologica, al raggiungimento di una spiccata digitalizzazione, nonché al proseguimento delle attività di bonifica ambientale e di razionalizzazione delle infrastrutture. L'ottica è quella del raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità tra le componenti. Una particolare attenzione è prestata a potenziare lo strumento militare in quelle che vengono definite la quarta e la quinta dimensione, cioè il dominio cibernetico e quello spaziale. Con riferimento al dominio cibernetico, di cui il DPP pone l'obiettivo del rafforzamento della resilienza, della protezione e dell'efficienza delle reti e dei sistemi, anche per fronteggiare la minaccia *cyber*, di cui la Commissione difesa si sta occupando anche con un apposito affare assegnato. In relazione al dominio spaziale, invece, viene rimarcata l'esigenza di attualizzare le linee di sviluppo di settore, con lo scopo di conseguire una adeguata capacità di apprezzamento della minaccia da e verso lo spazio e di condurre efficacemente operazioni spaziali, nel rispetto del diritto internazionale. Per le componenti più tradizionali, vengono ribaditi gli impegni nell'ambito terrestre, marittimo e aereo per la deterrenza, la difesa del territorio e degli interessi nazionali, la difesa degli spazi marittimi e aereo nazionali e euro-atlantici. Le esigenze operative delle Forze armate vengono suddivise in una serie di capacità operative fondamentali, che sono la preparazione delle forze, la consultazione, comando e controllo, la capacità informativa, la proiezione delle forze, la protezione delle forze e la capacità di ingaggio e il sostegno delle forze.

Per quanto riguarda i programmi contenuti nel DPP occorre distinguere, tra: nuovi programmi dotati di finanziamento, da avviare tra il 2020 e il 2022; nuovi programmi che la Difesa intende avviare, ma che al momento sono privi di finanziamento, chiamate nel linguaggio del

DPP le «nuove esigenze prioritarie da finanziare»; programmi in corso di svolgimento, approvati negli anni passati, e che anche nel 2020 ricevono un determinato finanziamento in base al programma di sviluppo previsto.

Per quanto riguarda i fondi previsti dalla legge di bilancio per il 2020, il DPP indica quali sono le proposte di allocazione avanzata dal Ministero della Difesa. Il riparto tra le varie Amministrazioni dei fondi stanziati in legge di bilancio è infatti ancora in corso di definizione, e quindi si tratta di fondi che non sono ancora certi per quanto riguarda il loro ammontare. La proposta della Difesa è di poter destinare ai programmi di acquisizione e ammodernamento la somma di 2,4 miliardi su bilancio Difesa e 1,9 miliardi su bilancio MISE. Questi fondi sono destinati a finanziare sia programmi già in corso che programmi da avviare nel 2020.

Con riferimento ai nuovi programmi, dotati di finanziamento, il Relatore evidenzia come si tratti ovviamente della parte più significativa del DPP, nella quale sono esposti i programmi sui quali la Difesa ha deciso di investire soldi certi, già disponibili. I nuovi programmi, già finanziati, si dividono a loro volta tra i programmi di cui si prevede l'avvio nel 2020 e quelli di cui si prevede l'avvio nel 2021 e 2022.

Con riferimento ai programmi da avviare nel 2020, evidenzia si tratti complessivamente di 29 programmi, di cui 12 vengono qualificati interforze, 8 riguardano l'esercito, 2 la Marina militare, 5 l'Aeronautica e 1 per i Carabinieri. Un programma è congiunto tra Aeronautica ed Esercito. Dal punto vista economico il programma più significativo è quello che riguarda un nuovo aereo multimissione *Gulfstream 550*, di fabbricazione Usa, per cui si prevede una spesa complessiva di 1 miliardo e 223 milioni, dal 2021 al 2032. Il progetto, per cui, a quanto indicato nel DPP, sono già in itinere accordi di cooperazione internazionale, è inserito tra i programmi interforze.

Tra i programmi interforze si segnalano anche: il potenziamento del programma di osservazione della Terra Cosmo *Skymed* Seconda Generazione, che dovrebbe arrivare a comprendere una costellazione di 4 satelliti, e che ha ricevuto fondi supplementari MISE nell'ambito del sostegno alle attività spaziali, per onere complessivo di 229,4 milioni, distribuiti in 10 anni; l'acquisizione di sistemi per ridurre l'impatto ambientale delle attività di addestramento e la bonifica dei poligoni, con un onere di 219,5 milioni, distribuiti in 14 anni; lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture in rete del progetto SICOTE, il sistema di comunicazione terrestre dei Carabinieri, con un onere complessivo di 164 milioni, distribuiti in 8 anni, di cui 120 a beneficio delle strutture dei Carabinieri.

Per quanto riguarda legate alla cooperazione europea si può segnalare un programma di 62,4 milioni, distribuiti in 6 anni, per il cofinanziamento delle iniziative italiane nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e del Fondo europeo della difesa. Non sono però indicati i progetti e le iniziative che potranno beneficiare di questi fondi e forse su questo aspetto sarebbe utile qualche elemento di chiarimento. Sempre in ambito di difesa europea, è previsto un finanziamento dedicato (8,5 milioni in 3 anni) per il progetto PESCO denominato ESSOR, che attual-

mente comprende 9 Paesi dell'Unione europea, per il miglioramento dei sistemi di comunicazione radio e la creazione di un apposito centro europeo per il coordinamento delle nuove configurazioni radio.

Per i programmi dell'Aeronautica, si segnalano: l'aggiornamento dei droni *Predator*, con l'allineamento dei sensori e dei sistemi di comando, con un costo previsto di 343 milioni, divisi in 14 anni; l'acquisizione di armamento di precisione per le piattaforme aree di ultima generazione, con un costo complessivo di 1 miliardo e mezzo, di cui si prevede per ora un finanziamento di soli 72 milioni, divisi in 6 anni; l'ammodernamento della rete di osservazione meteorologica, attraverso il rafforzamento dell'integrazione dei sensori e dei processi di automazione nella raccolta dei dati, con un costo di 14 milioni, divisi in 14 anni.

Per i programmi dell'Esercito si possono segnalare: il programma di acquisizione di 650 veicoli leggeri multiruolo VTLM 2, con un onere complessivo di 558 milioni, di cui per ora ne sono finanziati 305, distribuiti in 12 anni; il rinnovo del parco autoveicoli da ricognizione e vetture multiruolo, da impiegare sia nelle attività ordinarie che nelle funzioni di controllo del territorio e soccorso, per un finanziamento di 228,3 milioni, in 8 anni; il programma di rafforzamento delle capacità di comando e controllo (C2) dell'Esercito, per la pianificazione e la conduzione delle operazioni sia all'estero che sul territorio nazionale (per calamità o altre emergenze). Tale ultimo progetto include l'acquisizione di posti di comando digitalizzati, il potenziamento delle reti e dei sistemi di comunicazione e elaborazione dei dati, per un costo complessivo di 501 milioni, distribuiti in 12 anni.

I programmi della Marina sono due: il programma di approvvigionamento di scorte del missile di tipo Vulcano, da impiegare sia verso bersagli navali di superficie sia per il supporto e protezione delle forze a terra, per un costo complessivo di 88 milioni, in 10 anni; l'aggiornamento delle munizioni ASTER 15 e 30, mediante l'acquisto di kit per migliorare la componentistica, per un costo di 18 milioni, in 3 anni.

Segnala inoltre un programma congiunto di Aeronautica ed Esercito che riguarda le attività di ripristino e riparazione delle infrastrutture stradali di Roma, con 15 milioni complessivi, di cui 10 per il 2020 e 5 per il 2021.

Per l'Arma dei carabinieri è previsto un solo nuovo programma per il rafforzamento delle disponibilità di veicoli VTLM e VTL (tattici leggeri medi e tattici leggeri), per un costo di 112,2 milioni, in 15 anni.

Con riferimento ai programmi da avviare nel 2021 e 2022, è previsto un unico progetto interforze, relativo alla realizzazione di un nuovo satellite che sostituisca il Sicral 1b. Il programma ha un costo complessivo di 390 milioni, di cui sono per ora finanziati 199 milioni, distribuiti in 5 anni.

Per i progetti dell'Esercito, si annoverano: un programma di approvvigionamento di munizioni di vario calibro, finanziato per 207 milioni distribuiti in 13 anni; sul versante del munizionamento è prevista la partecipazione allo sviluppo dei nuovi razzi GMLRS ER, in vista della loro suc-

cessiva acquisizione, con un costo di 88.2 milioni, divisi in 10 anni; il rafforzamento della capacità di avio-lancio, con l'acquisto di materiali, equipaggiamenti e piattaforme di addestramento, con un costo previsto di 35 milioni in 6 anni.

Un programma congiunto Esercito e Marina riguarda lo sviluppo e l'acquisizione di radar per la sorveglianza e l'ingaggio, da installare nelle batterie contraeree dell'Esercito e sulle navi. Il relativo finanziamento è di 200 milioni, in 10 anni.

Per i programmi della Marina, si annoverano: un progetto di adeguamento della logistica portuale di assistenza alle unità navali (rimorchiatori, bettoline e mezzi in banchina), per un costo di 47,5 milioni in 12 anni; un finanziamento per lo sviluppo di cacciatorpedinieri di nuova generazione DDX, con un costo di 4,5 milioni divisi tra 2021 e 2022.

Per i programmi dell'Aeronautica, infine, si annoverano: l'integrazione dei nuovi sistemi d'arma con i sistemi di controllo e comando e con i sistemi di combattimento, con un impegno di spesa previsto di 71,4 milioni in 13 anni, all'interno di un progetto che prevede un costo complessivo di 333 milioni; il rafforzamento del supporto logistico dei velivoli di 4^a e 5^a generazione AETF-CSS, per un costo di 11,8 milioni, in 13 anni.

Fra le ulteriori esigenze prioritarie da finanziarie, il DPP elenca poi una serie di altri programmi, per ora privi di finanziamenti, che la Difesa intende avviare. I progetti vengono considerati già maturi e dunque in grado di essere avviati in tempi rapidi «nel caso in cui si dovessero pale-sare idonei spazi finanziari».

I programmi sono raggruppati secondo le linee di sviluppo capacitivo indicate in precedenza. Nell'ambito della preparazione delle forze si parla di riqualificazione infrastrutturale, dei nuovi elicotteri operativi e di addestramento LUH, dell'acquisizione di velivoli leggeri e alianti per addestramento, oltre che di simulatori di volo. Nell'ambito della proiezione delle forze, si parla di un nuovo velivolo da trasporto tattico, di un nuovo velivolo blindato anfibia e della realizzazione di un HUB aereo nazionale. Con riferimento alla protezione delle forze e alla capacità di ingaggio, che costituisce l'ambito più significativo e anche più impegnativo dal punto di vista economico, con oneri complessivi stimati intorno ai 15 miliardi, si annovera il potenziamento delle capacità delle Forze speciali, il potenziamento delle capacità CBRN, lo sviluppo delle dotazioni di armamento F35 e lo sviluppo dell'aereo di sesta generazione *Tempest*. Vengono anche ipotizzati interventi di ammodernamento delle capacità di ingaggio del drone *Predator B* e dei carri *Leopard*. In relazione al sostegno delle forze, vengono menzionati diversi programmi relativi al munizionamento, al trasporto sanitario e a strutture sanitarie da campo, oltre che al supporto logistico agli elicotteri. Con riferimento al comando, controllo e consultazione, vi sono progetti in ambito satellitare e di intelligenza artificiale, di efficientamento della sicurezza informatica e di ammodernamento delle capacità radio e della flotta di velivoli multinsensore. Nell'ambito della superiorità decisionale, si ipotizzano nuovi programmi di

acquisizione di droni, (anche micro e mini, compresi nuovi acquisti di *Predator*), progetti spaziali per il volo sub orbitale e sistemi di raccolta e disseminazione dati.

La parte più consistente dei fondi previsti dal DPP riguarda ovviamente il finanziamento di progetti già in corso, e che richiedono un impegno distribuito su diversi esercizi finanziari. Segnala solo i progetti in corso che si sono conclusi o si prevede si concludano nel triennio di riferimento del DPP, cioè entro il 2022. Tra questi annovera: il centro di assistenza e addestramento alle Forze speciali presso la Scuola di Cesano; il completamento del progetto della nave *Cavour* (con gli ultimi 13.7 milioni spesi nel 2020); il progetto FSAF, condotto insieme a Francia e Regno Unito, per sistemi missilistici (16,1 milioni nel 2020); l'acquisizione di materiali di equipaggiamento, visione notturna e veicoli per le forze speciali (4.3 milioni nel 2020); il programma di digitalizzazione della componente terrestre, denominato Forza NEC (dal costo complessivo di 1,06 miliardi, di cui gli ultimi 70 tra 2020 e 2021); il programma Orizzonte (avviato nel 1994, insieme alla Francia), per le due unità d'altura antiaeree classe DORIA (fabbisogno complessivo 1.5 miliardi, di cui gli ultimi 10 milioni nel 2020); il programma, insieme alla Germania, per il sommergibile classe TODARO, dal costo complessivo di 1.12 miliardi, di cui gli ultimi 6,9 nel 2020); il programma di cooperazione Italia-Usa per i missili anti Radiazione AGM-88E (con gli ultimi 10.2 milioni nel 2020); l'aggiornamento del Tornado, con gli ultimi 12.9 milioni entro il 2021; il programma dell'elicottero leggero LUH dei Carabinieri, il cui lotto opzionale dovrebbe concludersi nel 2021 (con 25 milioni).

Entro il 2022 dovrebbe concludersi anche la fase 1 del progetto relativo all'F35, con l'acquisizione dei primi 28 aerei, con supporto logistico, e che comprendeva anche la realizzazione dello stabilimento di Cameri e la predisposizione dei siti di accoglienza dei velivoli (800 milioni nel 2020, 747 nel 2021 e 700 nel 2022). La seconda fase del progetto, che prevede anche il potenziamento dello stabilimento di Cameri, dovrebbe concludersi invece nel 2025 con l'acquisizione di altri 27 velivoli.

La terza parte del documento è dedicata all'analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa. Il documento innanzitutto distingue tra il bilancio della Difesa, formalmente inteso, che comprende gli stanziamenti iscritti nel bilancio ordinario del dicastero e quello che viene chiamato «budget Difesa». In quest'ultimo sono ricomprese anche due altre importanti fonti: il finanziamento delle missioni internazionali (che dal 2016 sono concentrati in un fondo attivato presso il MEF, che viene poi ripartito tra le diverse amministrazioni) ed i contributi del MISE per programmi ad alta valenza tecnologica della Difesa. Dal 2008 ad oggi, il bilancio ordinario presenta, a valori correnti, un incremento del 6,3 per cento, arrivando nel 2020 alla somma di 22 miliardi e 472,1 milioni di euro (escludendo i quasi 470 milioni relativi all'ex Corpo forestale dello Stato, confluito nei Carabinieri). Il rapporto bilancio ordinario difesa/Pil ha però subito una graduale diminuzione, passando dall'1,35 per cento del 2008 all'1,18 del 2019. Nel 2020 il rapporto ha invece avuto un no-

tevole aumento, arrivando all'1,35 per cento (1,38 se si include anche l'ex Corpo Forestale), ma solo per il calo consistente del Pil a seguito della crisi prodotta dall'emergenza Covid-19.

Anche se si considera il «budget difesa» in senso ampio (ovvero l'insieme di bilancio ordinario, missioni internazionali e stanziamenti MISE) l'andamento è crescente, arrivando alla somma di 26 miliardi e 20 milioni di euro. Se si considera questa nozione più ampia di bilancio della difesa, il rapporto con il Pil raggiunge la cifra dell'1,57 per cento. In entrambi i casi, vengono considerate nell'ambito delle spese «difesa» anche l'interesse dei costi dell'Arma dei carabinieri, che, ovviamente, svolge anche una serie di funzioni che non possono rientrare nelle spese militari, ma riguardano invece le sue funzioni di ordine pubblico. Si evidenzia che se si escludessero tali fondi, il rapporto spese difesa/Pil crollerebbe sotto l'1 per cento.

Per quanto attiene all'articolazione del bilancio per funzioni, nel 2020 la spesa totale risulta così ripartita:

- alla «funzione difesa» viene attribuita una dotazione di 15 miliardi e 323,4 milioni di euro (in aumento rispetto ai 13 miliardi e 983 milioni del 2019);

- alla «funzione sicurezza del territorio», svolta dai Carabinieri, sono assegnati 7 miliardi e 55 milioni (rispetto ai meno di 7 milioni del 2019);

- alle «funzioni esterne» sono attribuiti 161,7 milioni (rispetto ai 149,6 milioni del 2019). Con questi fondi si fa fronte a specifiche esigenze, stabilite da norme di varia natura, non direttamente collegate con i compiti istituzionali, come il rifornimento idrico di alcune isole minori, il trasporto di Stato e sanitario, l'esercizio di satelliti meteorologici e i contributi alla Croce rossa;

- ulteriori 401,8 milioni di euro sono poi assegnati per le pensioni provvisorie del personale in ausiliaria.

Particolare rilevanza assume la «funzione difesa», che comprende tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Dicastero.

Per questa funzione le risorse sono suddivise: per il 67,6 per cento per il personale (corrispondenti a 10 miliardi e 366 milioni, in linea con il 2019); per il 14 per cento per l'esercizio (cioè 2 miliardi e 147 milioni, con un incremento del 22,9 per cento rispetto al 2019); per il 18,3 per cento per gli investimenti (cioè 2 miliardi e 811 milioni, con un incremento del 50 per cento rispetto al 2019).

Il Relatore sottolinea in proposito come si sia dunque ancora lontani da quella che dovrebbe essere una ripartizione virtuosa delle spese – ovvero 50 per cento di spese per il personale, e il resto diviso tra esercizio e investimenti –, ma sottolinea come vi siano segnali significativi in questa direzione.

Il personale militare ammonta nel 2020 a 167.252 unità, che si prevede scendano a 163.207 nel 2023, al termine dell'attuale programma-

zione. Ricorda che l'obiettivo posto dalla legge 224 del 2012 – al netto dell'attuale fase di riflessione su questi tagli – è di raggiungere la soglia delle 150 mila unità entro il 2024.

Segnala altresì che il DPP contiene anche una scheda di approfondimento sul tema degli accordi «Governo – Governo» (GtoG). Ricorda che la Commissione difesa si era occupata del tema con un affare assegnato sulle prospettive dell'*export* italiano dei materiali della difesa, che si era conclusa con l'invito al Governo a introdurre questo istituto. L'impegno è poi stato assolto con il decreto-legge 124 dell'ottobre del 2019, poi convertito in legge, anche se il meccanismo non risulta ancora pienamente operativo, per la mancanza delle norme regolamentari.

Un'altra scheda ricorda anche il ventesimo anniversario dell'arruolamento femminile, sottolineando l'importanza, sotto vari aspetti, di una componente che ammonta attualmente a circa 16 mila unità, poco sotto il 10 per cento delle forze complessive.

Ricorda quindi come un ultimo cenno di dettaglio meritino i dati riportati sul bilancio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall'Alleanza. Rispetto ai criteri indicati in precedenza, viene evidenziato che, secondo i parametri dell'Alleanza atlantica, al bilancio della Difesa deve essere detratta la funzione di controllo del territorio, cioè le spese dell'Arma dei carabinieri, con esclusione della quota parte relativa al personale impiegabile in missioni all'estero (fissato in 8600 unità). Deve altresì essere detratta, con la stessa esclusione, la quota di pensioni provvisorie per i carabinieri in ausiliaria e si deve aggiungere la spesa pensionistica complessiva sostenuta dall'Inps. Devono inoltre essere considerati i finanziamenti MISE e si devono aggiungere le spese per le missioni internazionali.

Ricorda che gli Stati appartenenti alla NATO hanno assunto l'impegno di tendere, entro il 2024, al raggiungimento di una percentuale delle spese per la difesa del 2 per cento rispetto al Pil, di dedicare il 20 per cento di queste spese agli investimenti e di contribuire adeguatamente alle missioni internazionali. L'Italia – sulla base di tali criteri – ha presentato un rapporto spese difesa/Pil pari all'1,21 per cento per il 2020, con previsione di aumento all'1,26 per cento nel 2021. Evidenzia tuttavia come in seno alla NATO sia stato deciso di includere nel calcolo del 2 per cento anche le spese sostenute nell'ambito della difesa europea, che vedono molto impegnato il nostro Paese. Per quanto riguarda la quota investimenti sulle spese complessive l'Italia soddisfa già ora il criterio NATO, perché si attesta sul 20,57 per cento. Inoltre, come noto, l'Italia contribuisce attivamente alla presenza internazionale della NATO, partecipando attualmente a 9 missioni, con una presenza massima autorizzata dal Parlamento di 2440 unità, e importanti responsabilità di comando in Kosovo e in Afghanistan.

Propone infine alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni riservandosi di formulare proposte in merito e propone altresì ai

Gruppi di formulare osservazioni sul provvedimento, dichiarandosi disponibile a formulare un parere quanto più possibile condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152

Art. 1.

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale mili-

tare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

BILANCIO (5^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria**340^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica.

Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla

Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311.

Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 – A/R) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) OSTELLARI ed altri. – *Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso «comma 3», relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola «promuove» con «può promuovere».

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere"».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo

Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.».

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente PESCO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Se-

gnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per

l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria «Fame nel mondo», registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 (n. 196)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto (n. 198)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria**214^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1982) Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

(Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Inoltre, estende ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Proroga quindi di dodici mesi, per i carichi – tributari e non tributari – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, proroga dal 15 ottobre

al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Il successivo articolo 2 dispone in materia di entrata in vigore, fissandola al 21 ottobre 2020.

In conclusione, la relatrice informa che il Governo ha presentato presso la 1^a Commissione un emendamento (1.0.100) al disegno di legge n. 1970, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, che recepisce il testo del provvedimento all'attenzione, facendone salvi gli effetti. Rileva quindi il venir meno delle condizioni per procedere ulteriormente con il suo esame, chiedendo tuttavia al Presidente di farsi portavoce presso il Governo stesso affinché tenga in maggiore considerazione il lavoro e le competenze della Commissione finanze.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dalla relatrice e rinvia il seguito dell'esame, assicurando comunque di aver già rappresentato le esigenze della Commissione al Ministro per i rapporti col Parlamento e al Ministro dell'economia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. – *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DRAGO (M5S) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Passando all'esame del testo, ricorda che l'articolo 1 indica le finalità dell'iniziativa legislativa e specifica l'oggetto della delega, nonché i principi e i criteri direttivi generali dei decreti legislativi da adottare. Chiarisce quindi che l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. Sottolinea poi che la percezione dell'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza, anche se nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico di tale Reddito attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza. Infine segnala che l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta o attraverso l'erogazione mensile di una somma in denaro.

La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 2, che reca i principi e criteri direttivi di delega specifici, tra i quali il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico (il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza e per i figli successivi al secondo l'importo dell'assegno è maggiorato); il riconoscimento, a determinate condizioni, di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorire l'autonomia; il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato, rispetto a quello previsto per i figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità.

Il successivo articolo 3 reca disposizioni in materia finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede anche con risorse rivenienti dalla soppressione o dal graduale superamento, tra l'altro, dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, dell'assegno di natalità, del premio alla nascita e dalle detrazioni fiscali previste per i figli a carico. L'articolo stabilisce inoltre che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Infine, l'articolo 4 prevede le clausole di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 5 individua il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Si apre il dibattito.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) in premessa chiarisce il favore del proprio Gruppo nei confronti di qualsiasi iniziativa a sostegno della natalità e delle famiglie e condivide l'ipotesi di una semplificazione delle molteplici misure previste dall'ordinamento in materia. Rileva tuttavia la necessità di individuare con chiarezza gli effettivi parametri che verranno considerati ai fini dell'erogazione dell'assegno al fine di poterne valutare l'efficacia e la reale universalità. Infatti, segnala che se la valutazione della condizione economica del nucleo familiare dovesse essere individuata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) le famiglie anche solo proprietarie di prima casa potrebbero risultare svantaggiate.

Si associa la relatrice DRAGO (*M5S*), che sottolinea la necessità di una revisione, come previsto anche dal disegno di legge n. 1347 a sua prima firma, dei criteri di valutazione della situazione di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, affievolendo, per esempio, l'impatto del patrimonio mobiliare ed immobiliare sulla determinazione dell'ISEE per i nuclei familiari in cui siano presenti figli. In conclusione, invita a

considerare le iniziative a supporto della natalità come un investimento e non come una spesa.

Il PRESIDENTE condivide la necessità che gli strumenti di rilevazione delle condizioni socioeconomiche dei cittadini siano equi e il più possibile aderenti alla realtà – problema che sembra invece emergere con riferimento ai trattamenti da riservare alle vittime del terrorismo e alle pensioni di guerra – e ritiene che lo strumento della delega possa essere d'aiuto in tal senso.

Richiama in ultimo provvedimenti che hanno stanziato risorse a favore della popolazione senza prevedere vincoli di alcun genere, mostrando così il pregio, pur con alcune storture, dell'immediatezza e dell'efficacia.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Marie Cecilia GUERRA, secondo la quale il tema dell'immediatezza è sempre attuale, ma spesso è incompatibile con le misure sociali da varare, a prescindere dagli indicatori scelti. Nel caso dell'ISEE tuttavia la necessità di attendere la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente può essere mitigata dall'impiego dell'ISEE corrente, che aggiorna il valore dell'ISEE stesso prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.

In termini generali ricorda comunque che l'ISEE è un livello essenziale di prestazione, che offre un'indicazione di riferimento per le condizioni economiche delle famiglie nel loro complesso, nel tentativo di offrire uno strumento di valutazione equo. Quanto al parametro patrimoniale, ritiene che il tema della prima casa venga affrontato in maniera equilibrata, con una franchigia calibrata sul numero dei figli.

Con riferimento invece alla legge delega in esame evidenzia che non è stata fatta ancora una scelta, visto che si parla di «ISEE o sue componenti», che verrà lasciata ai decreti delegati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, in materia di istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data 22 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato audito il Vice Presidente della Regione Sicilia, avvocato Gaetano Armao, il quale ha trasmesso un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

195^a Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il presidente Antonio Vicino, e per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il componente della Giunta Francesco Ubertini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Il professor VICINO e il professor UBERTINI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti il senatore VERDUCCI (*PD*) e il presidente NENCINI (*IV-PSI*).

Rispondono il professor VICINO e il professor UBERTINI.

Il PRESIDENTE ringrazia e congeda i rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN) e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 131

*Presidenza del Presidente
NENCINI*

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'INPS, INTERVENUTO IN VIDEO-
CONFERENZA, SUL WELFARE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SANTILLO (M5S) illustra il provvedimento in titolo, approvato in seconda deliberazione dal Consiglio dei ministri, alla luce

dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata.

Lo schema si compone di 34 articoli (rispetto ai 29 del testo precedentemente esaminato).

L'articolo 1, che riguarda le finalità del provvedimento, non ha subito modifiche.

All'articolo 2 – che introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto: l'utilizzo per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di attività di commercio al dettaglio – è stato specificato che tale modalità di utilizzo deve rispettare, oltre che la normativa europea e nazionale, anche quella regionale.

Recependo le sollecitazioni contenute nei pareri espressi, l'articolo 3 introduce nel codice un nuovo articolo 2-*bis* sulla nautica sociale, intesa quale navigazione da diporto effettuata per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con scafo di lunghezza fino a sei metri, nonché quale complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore di studenti di età non inferiore a nove anni, oppure a favore di soggetti con disabilità o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

Per quanto concerne la lunghezza massima delle unità da diporto da includere nella definizione di nautica sociale, la relazione illustrativa precisa che si è preferito optare per il valore indicato dalla Conferenza unificata (sei metri), rispetto ai dieci metri suggeriti dall'8^a Commissione del Senato nel parere reso lo scorso 12 maggio, ritenendo il primo limite più coerente con il concetto di piccola nautica, anche in relazione all'esiguo valore commerciale delle unità di tali dimensioni. Diversamente, l'inclusione di tutte le unità sino a dieci metri comporterebbe l'estensione dell'area della nautica sociale da diporto anche a unità di valore commerciale e costi di esercizio e di manutenzione inconciliabili con la *ratio* della disposizione.

All'articolo 4, viene riformulata in maniera tecnicamente più corretta la definizione di «unità da diporto a comando remoto», nuova tipologia di unità da diporto la cui disciplina è collocata nell'articolo 12 dello schema in esame, che non era presente nella versione precedentemente trasmessa alle Camere.

Non ha invece subito variazioni l'articolo 5 – che introduce una specifica licenza di navigazione dedicata alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche – mentre è stata riformulata la disposizione dell'articolo 6, che consente al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, precisando il contenuto dell'autodichiarazione e chiarendo che essa dovrà essere presentata nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.

Sempre con riferimento alle semplificazioni relative ai documenti di bordo, è rimasto invariato il contenuto dell'articolo 7, che include il ruolino di equipaggio tra i documenti rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, mentre l'articolo 8 contiene una novella all'articolo 22 del codice della nautica che non era presente nel testo precedentemente esaminato, finalizzata al coordinamento delle disposizioni in materia di licenza di navigazione.

Non hanno subito modifiche né l'articolo 9, nel quale è stabilito che la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) al momento del rinnovo della licenza può essere temporaneamente utilizzata anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo, né l'articolo 10, che trasferisce la competenza a rilasciare il certificato di idoneità al noleggio dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile allo STED.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice della nautica, finalizzate a recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua e a dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto, nell'articolo 11 – anche alla luce dell'osservazione della 8^a Commissione volta a garantire l'unitarietà della disciplina sull'utilizzo a fini commerciali dei natanti e delle moto d'acqua – si specifica che il decreto attuativo ministeriale potrà introdurre ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare, mentre le ordinanze dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente potranno provvedere solo a eventuali esigenze di carattere prettamente locale non previste nel predetto decreto.

L'articolo 12, come già accennato, non era presente nella versione precedente dello schema e introduce nel codice della nautica un nuovo articolo *27-bis*, recante la disciplina delle unità da diporto a controllo remoto. Si prevede, in particolare, che i sistemi di comando remoto di tali unità siano dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi principali e che, per ragioni di sicurezza, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore possa imbarcare a bordo propri incaricati che intervengano in caso di necessità.

È stata riformulata la novella all'articolo 29 del codice, contenuta nell'articolo 13, relativa alla disciplina delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione della posizione delle imbarcazioni, in merito alla quale l'8^a Commissione aveva invitato il Governo a valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa. La nuova formulazione conferma l'obbligatorietà di uno strumento elettronico a bordo, che tuttavia non deve necessariamente essere satellitare ma può essere costituito da un apparato equivalente.

L'articolo 14 conferma le novelle all'articolo 38 del codice, relative, in particolare, all'obbligo di richiedere il ruolino di equipaggio anche per

l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

In ottemperanza a quanto richiesto anche dalla 8^a Commissione, dal contenuto dell'articolo 15 sono state espunte, con riferimento all'articolo 39 del codice della nautica, le disposizioni che modificavano la disciplina della patente nautica per le unità con motore superiore a 750 cc, in quanto tale modifica è stata già apportata da un precedente provvedimento legislativo. Sempre all'articolo 39 è stato chiarito che, con riferimento alle patenti speciali di categoria D, eventuali limitazioni e prescrizioni dovranno essere annotate sulla patente nautica con modalità richieste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le novelle all'articolo 39-*bis* del codice, in relazione alla disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, contenute nell'articolo 16, sono state integrate per specificare che l'istituzione dell'anagrafe risponde a finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica. Accogliendo inoltre un'indicazione avanzata anche dalla 8^a Commissione, la normativa di dettaglio sull'anagrafe delle patenti nautiche è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'articolo 17, recependo le sollecitazioni contenute nei pareri, viene riformulata interamente la disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nell'articolo 47 del codice, con particolare attenzione per il noleggio parziale, che è individuato più precisamente quale noleggio alla cabina, come richiesto anche dalla 8^a Commissione. Le nuove disposizioni introdotte con gli articoli 18 e 19 apportano i necessari coordinamenti agli articoli 48 e 49 del codice.

All'articolo 20 è stato ridotto da cinque a tre anni il periodo minimo di possesso della patente nautica richiesto come requisito per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale. L'applicazione di tale previsione, in base ad una disposizione transitoria inserita nell'articolo 33 dello schema, decorre dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla disciplina dell'istruttore professionale di vela, di cui all'articolo 21 dello schema, le principali novità rispetto al testo precedentemente esaminato riguardano l'introduzione di una definizione più esaustiva di tale figura professionale, che viene così distinta più nettamente da quella dell'istruttore di vela sportivo-dilettantistico, come richiesto anche dall'8^a Commissione. Vengono inoltre apportate talune precisazioni in relazione alle sanzioni amministrative e disciplinari previste. Talune precisazioni sono state apportate anche alle disposizioni sull'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, di cui all'articolo 22, in relazione, tra l'altro, ai requisiti di istruzione e di conoscenza della lingua

italiana (nel caso di cittadini stranieri) necessari per l'iscrizione e per il suo rinnovo.

Con riferimento alle osservazioni espresse della 8^a Commissione sulle scuole nautiche, all'articolo 23 è stato accolto il suggerimento di mantenere il collaboratore familiare quale possibile responsabile didattico di sedi secondarie della scuola ed è stata mantenuta la possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di un numero di candidati non inferiore a dieci, si svolgano nella sede della scuola.

Non è invece stato dato seguito all'osservazione circa l'opportunità di prevedere il requisito di una pregressa esperienza nella docenza per l'assunzione dell'incarico di responsabile didattico né a quella volta a far sì che, per l'insegnamento teorico, il requisito relativo al possesso della patente da almeno cinque anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire. Con riguardo al primo aspetto, la relazione illustrativa sottolinea il carattere manageriale e non formativo delle funzioni esercitate dal responsabile didattico della scuola nautica. Con riferimento al secondo aspetto, la relazione, nell'evidenziare l'importanza del grado di qualificazione del docente nella qualità della formazione teorica offerta dalle scuole nautiche, chiarisce che si è ritenuto preferibile non ampliare la possibilità di svolgere l'attività di istruttore a soggetti con qualificazioni minori rispetto a quelle previste dalle disposizioni introdotte, che in ogni caso costituiscono già una notevole semplificazione rispetto alle norme vigenti.

Sono state apportate diverse precisazioni alla disciplina dei centri di istruzione per la nautica, di cui all'articolo 24, con riferimento, tra l'altro, alle norme sui controlli e sulle sanzioni.

Non presentano invece modifiche le disposizioni volte ad aumentare l'accessibilità degli accosti per imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, contenute nell'articolo 25, né quelle che inseriscono il Ministero della difesa e la Marina militare tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi, di cui all'articolo 26.

Alla disposizione di cui all'articolo 27, che demanda alle regioni la regolamentazione della somministrazione itinerante di cibo e bevande e dell'attività di commercio al dettaglio effettuata con unità da diporto, è stato inserito il richiamo al rispetto del regolamento europeo sull'igiene dei prodotti alimentari.

All'articolo 28 la disciplina dell'archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti, è stata integrata con norme finalizzate all'anonimizzazione dei dati acquisiti.

Non presentano novità le norme sull'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica, contenute nell'articolo 29.

All'articolo 30, nell'ambito delle disposizioni finalizzate ad allineare alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229 del 2017, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica, sono introdotte talune precisazioni sulla disciplina delle visite mediche per il rilascio delle patenti nautiche e del trattamento dei dati personali.

Non sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32, rispettivamente riguardanti l'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998 e l'individuazione, nel piano regolatore portuale, delle strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.

Come già anticipato, l'articolo 33, recante le disposizioni transitorie, è stato integrato con la norma sulla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sulle patenti nautiche già descritta all'articolo 20.

È stata infine adeguata ai pareri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 34.

In conclusione, esprime apprezzamento per il fatto che quasi tutte le osservazioni formulate dall'8ª Commissione nel precedente parere – frutto di un lavoro svolto in maniera corale – siano state recepite dal Governo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che, nella scorsa legislatura, la proposta di parere del relatore Ranucci sullo schema di decreto legislativo recante la revisione del codice della nautica da diporto fu approvata all'unanimità e auspica che un'analogha convergenza di tutti i Gruppi si possa registrare anche con riferimento all'atto oggi all'esame della Commissione.

Chiede inoltre al Relatore un chiarimento in merito alla modifica apportata all'articolo 20, in materia di noleggio occasionale.

Il relatore SANTILLO (*M5S*) fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Cioffi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario MARGIOTTA ringrazia il relatore Santillo per il lavoro svolto e, considerati l'esame approfondito e condiviso svolto dalla Commissione e lo sforzo del Governo per recepire nella maniera più ampia il contenuto del parere di maggio, auspica che la proposta di parere favorevole testé formulata possa ottenere il consenso di tutti i Gruppi.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE apprezza l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata, in qualità di Relatore, che risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla Relatrice di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere – oltre al riferimento alle acque salse e salmastre già sollecitato nella precedente seduta – anche osservazioni in merito all'inserimento della sensibilizzazione ai temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e alla previsione di modalità concrete e non distorsive per incentivare comportamenti virtuosi. Osserva infine che la composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui all'articolo 12 non include soggetti importantissimi e rappresentativi, quali le associazioni sportive, che non dovrebbero invece essere esclusi.

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si dice disponibile a valutare le proposte che le pervengano non oltre la giornata odierna, al fine della presentazione e approvazione dello schema di parere nella prossima seduta. Tuttavia, osserva fin d'ora che i programmi degli insegnamenti scolastici esulano dalla competenza dell'8^a Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati

(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1900, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1900, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il Presidente comunica che è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione, per il parere alla 1^a Commissione, il disegno di legge n. 1549, di cui propone l'abbinamento al disegno di legge n. 1900, essendo di contenuto analogo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1414 (SVILUPPO PIATTAFORMA INFORMATICA BLOCKCHAIN)

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01966, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, rassicurando preliminarmente l'interrogante sul fatto che l'Amministrazione è pienamente impegnata nel supporto alla filiera zootecnica del latte italiano.

Nel merito specifico della richiesta evidenzia che, come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza consta di un programma di riforme a lungo termine da realizzare grazie ad un sostegno finanziario su larga scala ad investimenti pubblici in grado di rendere le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Investimenti e riforme dovranno essere incentrate sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale.

In tale ottica tra le proposte avanzate dal MIPAAF segnala il sostegno ai contratti di filiera e di distretto a cui riservare almeno 1 miliardo di euro. Il rafforzamento dei rapporti tra produzione agricola e mondo della trasformazione e commercializzazione, al fine di realizzare una più equa distribuzione del valore è uno degli obiettivi più importanti per il comparto della zootecnia da latte; risorse adeguate saranno rivolte ad aumentare il tasso di innovazione delle aziende, alla promozione e alla pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, alla ricerca e sperimentazione. Il miglioramento dei rapporti di filiera incentiverà inoltre il contrasto al caporalato nella misura in cui la promozione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale è essenziale per assicurare condizioni di lavoro dignitose.

Ciò posto rileva che, con regolamenti emanati all'inizio dello scorso mese di maggio, la Commissione dell'Unione europea ha previsto una serie di misure a sostegno del settore lattiero caseario, rese immediatamente applicabili a livello nazionale con l'emanazione di apposite circolari a cura del Ministero e di Agea.

In particolare, è stata prevista la concessione di aiuti all'ammasso privato di burro (regolamento 2020/597), latte scremato in polvere (regolamento 2020/598) e formaggi a DOP (regolamento 2020/591).

Con questo ultimo regolamento è stato previsto, per l'Italia, un aiuto all'ammasso privato per 12.654 tonnellate di formaggi a DOP e IGP. Tale misura ha contribuito certamente a stabilizzare il mercato dei formaggi dopo una iniziale riduzione dei prezzi conseguente al calo dei consumi seguito alla chiusura del canale HORECA verificatesi a causa del Covid-19, non compensato dall'iniziale aumento dei consumi familiari.

Alle misure attivate a livello unionale, sono seguiti ulteriori interventi posti in essere a livello nazionale, in particolare attraverso il Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, fortemente potenziato nel corso del 2020.

Con provvedimenti già adottati e con un altro in corso di perfezionamento, è stata prevista la destinazione di un importo di 6 milioni di euro all'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT; 49 milioni di euro all'acquisto di prosciutti DOP, prosciutto cotto e salumi vari da suino DOP e IGP; 14,5 milioni di euro all'acquisto di formaggi DOP.

Negli ultimi mesi sono stati messi in campo anche altri interventi riguardanti: l'esonero contributivo per i mesi di gennaio-giugno 2020 a favore di tutti gli allevamenti, inclusi quelli da latte; la destinazione di oltre 70 milioni di euro per acquisti di latte 100 per cento italiano e formaggi DOP, prodotti quindi con latte esclusivamente nazionale da destinare alla distribuzione gratuita agli indigenti; il prolungamento della sperimentazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del latte per tutti i prodotti derivati fino a dicembre 2021.

Le azioni di cui sopra non esauriscono l'attenzione e l'impegno che continueranno ad essere profuse a tutela di questo comparto produttivo di fondamentale importanza nel contesto della produzione agroalimentare nazionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara parzialmente soddisfatto. Ricorda che oggi tanto i produttori che i trasformatori di latte, a causa del prezzo alla produzione, non sono in grado di competere sul mercato e guadagnare. Segnala un ulteriore problema derivante dal recente DPCM varato dal Governo che, con la chiusura dei locali di ristorazione alle 18, sta creando un danno economico enorme anche a tutte le aziende della filiera agricola che producono per il settore HORECA. Ritiene pertanto che le misure prese dall'Esecutivo non siano in grado di incidere davvero per risolvere i problemi dei produttori di latte. In conclusione ritiene che il Governo debba intervenire con politiche mirate in favore della filiera e rivedere la decisione di chiudere gli esercizi di ristorazione alle ore 18, posticipando tale orario almeno sino alle ore 22.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) *FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BITI (PD) riferisce sui due disegni di legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla 13^a Commissione, che li esamina in sede redigente.

Il disegno di legge n. 1131 si compone di 20 articoli e reca misure per la rigenerazione urbana.

In sintesi l'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del provvedimento, individua le finalità della «rigenerazione urbana» (tra cui il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici).

L'articolo 2 reca la definizione degli «ambiti urbani» e della «rigenerazione urbana», nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da «degrado urbanistico edilizio», da «degrado socio-economico» e da «degrado ambientale».

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dal successivo articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici.

L'articolo 5 istituisce un fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9.

Mentre l'articolo 8 prevede che regioni e province autonome adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare spetta ai comuni individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, stabilisce tra l'altro che i piani comunali di rigenerazione urbana

siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo da parte delle regioni sulla classificazione delle strutture alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede tra l'altro che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; consente altresì interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (ossia il ricorso a: riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

L'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

L'articolo 17 introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, nonché per il consolidamento antisismico degli edifici.

Da ultimi, mentre l'articolo 18 detta norme per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e l'articolo 19 prevede l'adeguamento della rispettiva legislazione da parte di regioni e province autonome, l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Il disegno di legge n. 1302, composto da un unico articolo, reca modificazioni alla legge n. 158 del 2017 in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici.

Più in dettaglio il disegno di legge, alla lettera *a*), modifica l'articolo 1 della predetta legge n. 158 del 2017 con l'obiettivo di diminuire la platea dei comuni legittimati alla ricezione delle varie tipologie di fondi previsti a sostegno dei piccoli comuni: riduce pertanto da 5.000 abitanti a 3.000 abitanti residenti la soglia prevista per essere definiti piccoli comuni.

La lettera *b*) novella invece l'articolo 5 della citata legge n. 158 del 2017, concernente le misure per il contrasto dell'abbandono di immobili

nei piccoli comuni. La disposizione prevede che i piccoli comuni possano adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili, anche privati, in caso di stato di deperimento degli stessi e inerzia della proprietà, al fine di contrastarne l'abbandono, sia per quanto riguarda i terreni che per gli edifici. Vengono quindi individuate e definite le procedure che i comuni dovranno adottare per gli interventi di manutenzione, restauro ed efficientamento di quelle strutture qualificate dalle competenti autorità come edifici di particolare pregio storico o culturale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La relatrice ABATE (M5S), dopo aver succintamente ricordato l'importante lavoro di approfondimento svolto in Commissione ambiente sui temi oggetto dei disegni di legge, propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (Fdl) sottolineando innanzitutto come i disegni di legge vadano a riempire un vuoto legislativo riguardante la raccolta dei rifiuti presenti in mare. Pur condividendo le finalità del provvedimento, esprime tuttavia rammarico per il fatto che diverse proposte emendative del proprio Gruppo non sono state accolte nel corso dell'esame dell'Atto Senato n. 1571. In conclusione dichiara, a nome del proprio Gruppo e anche dei Gruppi di Forza Italia e della Lega, l'espressione di un voto di astensione.

Il senatore TARICCO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene che i disegni di legge vadano a colmare una lacuna che in passato ha causato ingenti danni sia ai comuni coinvolti che alle imprese della pesca. Sottolinea pertanto come il testo vada nella giusta direzione incentivando la pulizia dei mari e la salvaguardia delle acque.

La senatrice NATURALE (M5S), sottolineando l'importanza dell'iniziativa legislativa in esame a tutela dell'ecosistema marino, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI DELLA PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI E TURISMO (FIAVET) E DI UN RAPPRESENTANTE DI UNIONCAMERE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (n. 197)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 17. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo, composto di tre articoli, che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, col quale è stata attuata nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD). Tale direttiva è volta a disciplinare l'attività di distribuzione assicurativa, introducendo sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. Inoltre, ha ampliato il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa precontrattuale, agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto. L'articolo 1, comma 1, include le società controllanti delle imprese assicurative tra i soggetti tenuti ad adottare procedure specifiche per la segnalazione delle violazioni delle norme sull'attività svolta, comprendendo inoltre in tale attività anche quella di distribuzione assicurativa. Il comma 2 novella l'articolo 10-*quinquies* del CAP (Codice delle Assicurazioni private), al fine di sostituire il riferimento ivi contenuto ai dipendenti con quello, più generale, al personale delle imprese di assicurazione, che è tenuto a effettuare segnalazioni all'IVASS. I commi 4 e 5 modificano gli articoli 109 e 109-*bis* del CAP riguardanti, rispettivamente, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e il correlato Registro degli intermediari assicurativi. Con tali modifiche, si chiarisce che sono inclusi nel novero dei soggetti addetti all'intermediazione, iscritti nella sezione *e*) del Registro degli intermediari, anche i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alla stessa sezione *e*) e alla sezione *f*) del Registro, per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Il comma 6 novella l'articolo 110 del CAP sui requisiti delle persone fisiche per l'iscrizione al Registro degli intermediari. Il comma 7 modifica l'articolo 111 del CAP sui requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese. Il comma 8 novella l'articolo 112 del CAP, sui requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico da parte delle società: si chiarisce che la persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS. I commi 9 e 10 modificano gli articoli 113 e 114 del CAP, riguardanti rispettivamente la cancellazione e la reinscrizione nel Registro degli intermediari. Il comma 11 modifica l'articolo 119-*bis*, in tema di regole di comportamento e conflitti di interesse nell'attività di distribuzione assicurativa; sono ampliati inoltre

gli obblighi di pubblicità dei prodotti assicurativi. Il comma 12 modifica l'articolo 120-*quinquies*, in tema di vendita abbinata di prodotti assicurativi. Le nuove norme specificano che il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione è tenuto a informare il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Il comma 14 modifica l'articolo 121-*septies*, che disciplina la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e della comunicazione ai clienti. Il comma 15 disciplina la trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, allo scopo di sostituire il riferimento alla nota informativa con quello al documento informativo. Il comma 16 concerne l'RC auto familiare: in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni. Il comma 18 modifica l'articolo 183 del CAP, stabilendo che le regole di comportamento a cui le imprese di assicurazioni devono attenersi devono essere applicate non solo nella fase di esecuzione del contratto ma anche nelle fasi antecedenti ovvero nel momento dell'offerta. I commi 19, 20, 21 e 22 riguardano i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, prevedendo che le imprese di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. Il ricorso al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Il comma 23 apporta modifiche all'articolo 310 del CAP, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 24, modificando l'articolo 311-*ter*, stabilisce che anche per le violazioni delle regole di comportamento l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Il comma 25 stabilisce che l'esercizio del potere sanzionatorio non è impedito dalla circostanza che il soggetto sia cancellato dal Registro al momento del procedimento. Le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi commesse dagli intermediari si applicano agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro. Il comma 26 introduce una sanzione anche per le eventuali violazioni di obblighi di comunicazione a carico delle imprese, nonché per i casi di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie o di individuazione della persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa. Il comma 28 modifica l'articolo 324-*octies* disponendo che il Collegio

di garanzia istituito presso l'IVASS, per lo svolgimento della fase istruttoria in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative, acquisisce i documenti del fascicolo del procedimento. Il comma 30 mira a risolvere i problemi di individuazione del limite massimo edittale parametrato al fatturato per le ipotesi di sanzioni irrogate nei confronti di società per le quali l'IVASS, pur avendone fatto espressa richiesta, non è messo nelle condizioni di disporre del fatturato stesso. Il comma 32 stabilisce che l'IVASS comunica all'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) le sanzioni applicate anche quando l'intermediario o l'impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori. Il comma 33 estende la procedura di contestazione e notificazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a tutte le sanzioni di competenza IVASS anche diverse da quelle pecuniarie. I commi 34 e 35 modificano le norme che disciplinano il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione delle imprese e degli intermediari, prevedendo altresì che il contributo sia esteso anche alle imprese con sede in altro Stato membro e agli intermediari con sede o residenza in altro Stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. L'articolo 2 reca alcune modifiche di coordinamento del testo, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La relatrice IORI (*PD*) riferisce sulla proposta di direttiva in titolo, sottolineando che essa è volta a integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove sostanze – l'acrilonitrile e i composti del nichel – e riducendo i valori limite relativi al benzene.

Fa presente che, nella relazione illustrativa della proposta, si afferma che il cancro costituisce di gran lunga la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE, con il 52 per cento dei decessi professionali ascrivibili a tumori professionali. Pertanto, la proposta intende migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali) riducendone l'esposizione professionale alle tre citate sostanze cancerogene.

Ricorda che la direttiva 2004/37/CE stabilisce una serie di requisiti minimi generali volti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione, prevedendo misure di sostituzione del procedimento o dell'agente chimico, di utilizzo in sistema chiuso o di riduzione dell'esposizione al livello minimo

consentito dalla tecnica. L'allegato III della stessa direttiva fissa valori limite di esposizione professionale (OEL), sulla base delle informazioni disponibili, in relazione a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò sia possibile.

Segnala che, alla luce delle ultime informazioni disponibili, derivanti anche dai pareri del Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure dai pareri del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), risulta confermata la necessità di integrare l'allegato III con OEL nuovi o riveduti per le tre sostanze cancerogene menzionate.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rileva anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva 2004/37/CE oggetto di modifica, ovvero l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (corrispondente all'*ex* articolo 137 del Trattato CE), in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del «miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori» e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. L'articolo 153 stabilisce inoltre che tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, osserva che, poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare argomentabile che all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.

In proposito, segnala che i dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni. Alcuni Stati membri hanno già fissato valori limite vincolanti su un livello equivalente o inferiore al valore raccomandato dal CCSS. Vi sono però anche molti casi in cui gli Stati membri non hanno valori limite per questi agenti cancerogeni e, in altri casi, i valori limite nazionali differiscono considerevolmente tra loro, con conseguenti livelli diversi di protezione. In tali circostanze le condizioni minime per la protezione della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione a tali agenti cancerogeni non possono essere garantite per tutti i lavoratori dell'UE in tutti gli Stati membri mediante provvedimenti adottati individualmente a livello nazionale.

Inoltre, livelli divergenti di protezione potrebbero inoltre incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. In ogni caso, l'esistenza di prescrizioni divergenti in materia di lavoro influisce sulla concorrenza poiché ne derivano costi diversi per gli operatori. Tale effetto distorsivo nel mercato unico può essere ridotto mediante la definizione di prescrizioni minime a livello dell'UE.

Peraltro, sul piano giuridico, invita a considerare che solo mediante un atto dell'Unione è possibile modificare una direttiva europea.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, rileva che la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, i valori limite proposti sono stati determinati dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) e dopo aver preso in considerazione i fattori di fattibilità socioeconomica.

Soggiunge che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, le disposizioni europee adottate non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure maggiormente restrittive, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori.

Fa inoltre notare che la direttiva prevede un lasso di tempo idoneo per il suo recepimento negli Stati membri, pari a due anni dalla sua entrata in vigore, con una efficacia relativa ai valori limite del benzene e all'acrilonitrile fissata gradualmente a partire da 2 e poi da 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, e relativa ai composti del nichel fissata a partire dal 2025.

Dà atto che il Governo ha trasmesso alle Camere la nota illustrativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali. In particolare, secondo il Governo, la riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni sul posto del lavoro, mediante la fissazione di valori limite a livello dell'UE, contribuisce efficacemente alla prevenzione dei casi, migliorando la protezione dei lavoratori e aumentando la qualità e la produttività della vita lavorativa, e contribuisce a migliorare la produttività delle imprese e la parità di condizioni di concorrenza tra loro nel mercato interno europeo.

In base alla predetta nota, per quanto riguarda gli oneri per le imprese, la proposta non impone obblighi amministrativi aggiuntivi, ma potrebbe comportare costi. Tuttavia, secondo il Governo, le aziende che utilizzano l'acrilonitrile sono di grandi dimensioni, mentre gli investimenti da parte delle PMI che si occupano di composti del nichel e di benzene rappresentano una piccola parte del loro fatturato e solo un esiguo numero di PMI potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Inoltre, a tale riguardo la proposta prevede periodi transitori, per favorire un adeguamento graduale ai nuovi limiti.

La relatrice rimarca, infine, che occorre tenere conto del parere favorevole già espresso, sui profili di propria competenza, dalla 11^a Commissione: in esso si dà atto che la proposta in esame potrebbe comportare costi più elevati per le imprese, ma si rileva al contempo che gli investimenti nelle misure di protezione consentiranno alle imprese di evitare i costi relativi all'assenza del personale e alla riduzione della produttività che potrebbero essere altrimenti causati da problemi di salute.

La PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che sull'atto in esame è chiamata a pronunciarsi anche la 14^a Commissione, chiede ai rappresentanti dei Gruppi se ravvisino la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che potrebbe essere utile integrare le conoscenze della Commissione su una tematica complessa come quella trattata dalla proposta di direttiva in esame, ma reputa che non sia imprescindibile lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), tenuto conto dei carichi di lavoro gravanti sulla Commissione, manifesta l'avviso che sia preferibile non avviare un ulteriore ciclo di audizioni.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), premesso che la proposta in esame appare, a prima lettura, condivisibile nel merito, reputa che si possa rinunciare allo svolgimento delle audizioni.

La relatrice IORI (*PD*) si associa alla posizione espressa dalla senatrice Boldrini.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE prende atto che la Commissione non ravvisa la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Non essendovi richieste d'intervento, la PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore MAUTONE (*M5S*) illustra lo schema di parere – favorevole, con osservazioni – *pubblicato in allegato*.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nell'annunciare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, si domanda se i problemi affrontati dai disegni di legge in esame siano tra quelli che, in questa fase politica, possono essere ritenuti meritevoli di trattazione in via prioritaria.

Si augura che nel prossimo futuro l'attività del Senato, ed in particolare della Commissione, possa essere dedicata a temi suscettibili di essere considerati davvero prioritari, come quelli attinenti alla tutela della salute.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), annunciato il voto favorevole della sua parte politica, fa propri le considerazioni e gli auspici della senatrice Binetti.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che a suo avviso ha individuato profili di oggettivo rilievo sanitario, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato lo schema di parere presentato dal relatore.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice BOLDRINI (*PD*) sottolinea che la discussione svolta sul provvedimento in esame è stata molto approfondita ed ha fornito diverse indicazioni meritevoli di considerazione. Dà quindi lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che i dati parlino da soli e comprovino che il provvedimento in esame è incentrato tutto sulla possibilità di dare poteri speciali al Governo senza che questo abbia messo in campo tutte le misure che avrebbero potuto contenere la recrudescenza epidemica: è di tutta evidenza, a suo avviso, che serviva più concertazione e conseguenti decisioni in chiave di effettiva e leale collaborazione inter-istituzionale nell'intera filiera Stato Regioni Enti Locali.

Ricorda che le forze di opposizione hanno rinnovato proposte come il tracciamento capillare con il coinvolgimento di Medicina Territoriale, medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale, che possono essere supportati dalle USCA nella fase della recrudescenza epidemica. Questo anche per validarne il modello con diagnostica strumentale di primo livello (tra cui, elettrocardiogramma ed ecografie polmonari) e interventi domiciliari e con l'impiego su larga scala delle nuove tecnologie, telemedicina *in primis*.

Soggiunge che, oltre al coinvolgimento proattivo dei medici di cure primarie, si sarebbero già potute integrare nella Rete altre strutture con sedi facilmente accessibili, quali le farmacie, nella logica di un'evoluzione «prototipale» della farmacia dei servizi. Richiama altresì la possibilità di valorizzazione formativa e professionale dei medici con esperienza da affiancare agli specializzandi, garantendo a chi ritarda la pensione o è disposto a rientrare dalla pensione volontariamente, purché non collocato a riposo da oltre un triennio, la salvaguardia dei diritti economici, giuridici e previdenziali acquisiti, con defiscalizzazioni del compenso.

Rimarca che si tratta di proposte precise, concrete, di immediata realizzazione, non di generiche osservazioni senz'altro suscettibili di apprezzamento, quali quelle che accompagnano la proposta di parere della relattrice, ma del tutto improduttive di effetti normo-procedimentali: occorre agire sulla Commissione di merito sì da intervenire sul piano normativo con poche semplici regole di riassetto della Rete e occorre altresì prescrivere la messa a disposizione, a cura del Commissario Straordinario, di tutte le risorse umane e strumentali necessarie in emergenza secondo incidenza del rischio pandemico, con un sistema di sorveglianza attiva nazionale a tutt'oggi mancante, oltre che dei DPI e dei vaccini (a cominciare da quelli antinfluenzali quali livelli essenziali di assistenza in emergenza).

Evidenzia che il Governo ha voluto e avuto i poteri straordinari previsti dallo stato di emergenza sanitaria e dalla sua reiterata proroga ed è stato l'unico a chiederli e ottenerli in Europa; poteri che, come a suo giudizio palesato dai risultati, a nulla sono serviti.

Ritiene che sarebbe stato meglio fare delle "piccole cose" per le quali lo stato di emergenza non era richiesto: aumentare le corse dei treni, dei tram, degli autobus; prevedere turni scolastici scaglionati in modo da valorizzare la didattica a distanza e far sì che una singola classe andasse in Istituto una sola volta alla settimana, con i corollari in tema di diminuzione delle occasioni di contagio. Si sarebbero altresì potute studiare misure di conciliazione impiegando i percettori del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, della cassa integrazione e quanti altri beneficino

di sussidi per attività accuditive. Questo avrebbe potuto far sì che vi fosse da questa congiuntura una consapevolezza solidale *extra* familiare che avrebbe potuto trasformare la pandemia in un'opportunità di crescita anche etica e valoriale nel rafforzamento dei legami di comunità e di sussidiarietà.

Reputa inutile proseguire con esempi e suggestioni che non vengono neppure presi in considerazione e annuncia il voto contrario del suo Gruppo, pur nella consapevolezza che esso non avrà nessuna incidenza sulle decisioni né tantomeno farà aprire una riflessione propedeutica a un confronto.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che l'emergenza epidemiologica non è solo una tragedia per il Paese ma è anche un'importante occasione per cambiare il sistema sanitario. Fa rilevare che la sua parte politica si è impegnata a fondo in questa direzione, ad esempio con proposte emendative alla legge di bilancio volte a riformare il sistema delle cure primarie, con la creazione di strutture a rete e con il ricorso alla telemedicina, ma non ha ricevuto supporto da parte delle forze politiche che ora si dolgono per l'assenza di dialogo. In termini più generali, stigmatizza l'atteggiamento dell'opposizione, che in questa fase sembra voler cavalcare a fini politici le tensioni sociali, mentre nel resto d'Europa anche chi non sostiene gli Esecutivi mantiene un atteggiamento responsabile e collaborativo.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) dà atto alla relatrice di aver colto gli spunti di riflessione scaturiti dal dibattito, specie per ciò che attiene alla necessità di tutelare anche la salute dei malati non Covid, tra i quali quelli oncologici o affetti da malattie croniche o rare. Invita a considerare che, del resto, la Commissione ha una competenza a 360 gradi sulla sanità e non settoriale, sulla sola emergenza epidemiologica.

In riferimento all'intervento della senatrice Castellone, rimarca che la telemedicina è tema da molti anni costantemente trattato in sede parlamentare, ma mai realmente implementato.

Rileva che, mai come in questa fase, la democrazia ha bisogno di una corretta dialettica tra maggioranza ed opposizione, nella prospettiva di un armonico perseguimento del bene collettivo.

Sottolinea che le forze di opposizione, e probabilmente non soltanto esse, sono stanche dell'eccessivo ricorso allo strumento del D.P.C.M., che ha ormai assunto un connotato patologico.

Annuncia, infine, che la sua parte politica, pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, esprimerà un voto contrario, col quale s'intende anche parlamentarizzare il malcontento popolare per l'operato del Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1762.

La PRESIDENTE, in risposta ad una sollecitazione del senatore ZAFFINI (*FdI*), ricorda che si è programmato di riprendere la trattazione dei Documenti istitutivi di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale nella giornata di giovedì 29 ottobre, essendo in corso interlocuzioni informali del relatore Endrizzi con i rappresentanti dei Gruppi in ordine alle modalità di definizione del testo di riferimento.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, ferme restando le altre sedute già convocate, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di domani, per esaminare, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, il succitato disegno di legge n. 1762.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 810-918-933**

La 12^a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che i disegni di legge summenzionati sono volti a disciplinare la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo, anche con riferimento ai profili concernenti i controlli;

presto atto che la Commissione agricoltura ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1) in relazione ai prefigurati decreti attuativi e tavoli tecnici, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, atteso che la normativa in esame impatta anche su ambiti di natura sanitaria, quali l'igiene e sicurezza degli alimenti;

2) in sede di definizione degli ambiti applicativi della normativa, appare opportuno l'inserimento di un richiamo alla disciplina generale concernente l'igiene dei prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

3) con specifico riguardo ai requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare, appare opportuno espungere dal testo ogni riferimento alla notifica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, in quanto tale disposizione riguarda la registrazione degli stabilimenti e sembra pertanto non pertinente;

4) in tema di controlli, appare opportuno, per la tutela della salute pubblica, prevedere espressamente che le verifiche delle competenti aziende sanitarie siano comprensive dell'accertamento della specie da parte degli esperti micologi delle aziende stesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 825/2004, dal momento che sussistono tipologie di tartufi non idonee per il consumo alimentare o tossiche, analogamente a quanto può verificarsi per i funghi epigei.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1970**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che il decreto-legge in conversione reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) occorre assicurare che la recrudescenza della pandemia da Sars-Cov-2 non pregiudichi il diritto alle cure dei pazienti affetti da patologie diverse dal Covid-19, a partire da coloro che soffrono di malattie croniche, oncologiche e rare, né l'effettuazione delle attività di prevenzione e *screening*;

2) occorre che le modalità di presa in carico dei pazienti con sintomi di Covid-19, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, siano disciplinate da linee di indirizzo stabilite a livello nazionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome, essendo allo stato ravvisabile una situazione di incertezza che può pregiudicare la celerità della sottoposizione ai test e l'efficacia della cura presso il proprio domicilio dei soggetti positivi che non richiedono ricovero ospedaliero.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,40

(sospensioni dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle 11,45 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETÀ EDILIZIA (CONFEDILIZIA), DEL SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO (SICET), DEL SINDACATO UNITARIO INQUILINI E ASSEGNATARI (SUNIA) E DI FEDERDISTRIBUZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (n. 197)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017). La direttiva (UE) 2016/97 mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE.

Il provvedimento si basa sull'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5, prevede che entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di direttive, il Governo possa adottare «disposizioni integrative e correttive» di tali decreti e che, al successivo comma 6, stabilisce che, nello stesso termine, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi attuativi di direttive, al fine di recepire «atti delegati» europei, che modificano o integrano tali direttive.

A tale ultimo riguardo, il Relatore precisa lo schema di decreto in esame tiene anche conto dei regolamenti delegati della Commissione europea, pubblicati il 20 dicembre 2017, che integrano la direttiva (UE) 2016/97. Si tratta del regolamento delegato (UE) 2017/2358 recante i re-

quisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 e quindi anche ai fini delle disposizioni integrative e correttive di cui al provvedimento in esame, la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017) detta all'articolo 5 i relativi principi e criteri direttivi specifici, che concernono in particolare: la materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie; l'Organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi; il coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; la modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori; il riparto di competenze tra IVASS e Consob in relazione alla vigilanza sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo; l'indicazione di evitare duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari e di prevedere che il documento informativo contenga anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo; l'allineamento della disciplina sulla percezione di onorari e altri benefici per i distributori, e della disciplina sanzionatoria, alle rispettive discipline previste in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si compone di 36 commi, in cui sono previste le modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), all'attività che precede la conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni.

L'articolo 2 reca una modifica formale allo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP (introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 del provvedimento in esame) volto a chiarire che la procedura arbitrale è esperibile in alternativa alle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, al fine favorire lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Infine l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore segnala quindi che, tra le «integrazioni e correzioni» previste nel provvedimento in esame, non sembrano rientrare nei contenuti della direttiva (UE) 2016/97, e dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017, le disposizioni del comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto, con cui si prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, al fine di chiarire che, per fruire dell'assicurazione RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere con-

tinuativa, nonché di eliminare, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.

Tali modifiche, come accennato, non appaiono incidere direttamente sulla disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi e occorre pertanto valutarne la compatibilità con la norma di delega e con i relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di osservazioni non ostantive con un rilievo, pubblicato in allegato, inerente l'estraneità del citato comma 16 dell'articolo 1 all'oggetto della delega e dei principi e criteri specifici di delega dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), al fine di approfondire la tematica, chiede di rinviare il voto sullo schema di osservazioni.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene non opportuna la forma dubitativa utilizzata nel rilievo sull'estraneità alla delega e chiede che sia esplicitata in un senso o nell'altro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge – composto di 3 articoli – riguarda la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15, mentre l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore.

Il Protocollo n. 15 – per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa – apporta alcune modifiche alla Convenzione, al fine di mantenere l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'Uomo: è stato aggiunto un considerando al Preambolo, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento (articolo 1 del Protocollo n. 15); il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare (articolo 2); le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della

Grande Camera (articolo 3); è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte (articolo 4); nel caso di pregiudizio non importante subito del ricorrente, è stata eliminata la eccezione alla irricevibilità di un tale ricorso nel caso in cui la questione non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (articolo 5).

Nei progetti di legge esaminati alla Camera dei deputati si prevedeva anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente.

La ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione di Strasburgo era stata già portata all'attenzione del Parlamento nella scorsa legislatura (A.S. 2921), senza però il perfezionamento dell'iter legislativo.

È urgente provvedere alla ratifica del Protocollo in esame, visto che l'Italia risulta essere l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa a non avervi ancora provveduto, ed essendo tale ultima ratifica condizione necessaria per l'entrata in vigore del Protocollo.

Non sussistendo profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, la Relatrice propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente STEFANO, relatore, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, richiamando il parere reso sul testo in data 14 ottobre 2020. Nel formulare un parere non ostativo formula alcune osservazioni con riferimento agli emendamenti 1.31, 3.0.22 e 1.37.

Gli emendamenti 1.31 e 3.0.22 introducono la possibilità che gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Fondo centrale di garanzia PMI), possano essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre

2019. Ciò è in linea con quanto stabilito nella Comunicazione del 29 giugno 2020 C(2020) 4509, con cui la Commissione europea ha adottato una terza modifica del *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato, estendendo il sostegno pubblico a tutte le micro imprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

L'emendamento 1.37 si riferisce alla sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech). In particolare, alla lettera *e-bis*) dell'articolo 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019, introdotta dall'emendamento, che consente alle autorità di vigilanza di derogare o disapplicare i loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, dovrebbero essere aggiunte le parole «nel rispetto della normativa dell'Unione europea». Allo stesso modo, al nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 19, come sostituito dall'emendamento, che prevede che l'autorizzazione alla sperimentazione possa comportare la deroga o disapplicazione dei regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale, dovrebbe essere espunta la parola «inderogabile» riferita al rispetto della normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «normativa derogabile» e «normativa inderogabile».

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), chiede che l'osservazione sul rispetto della normativa europea sia integrata con un richiamo anche al rispetto della Costituzione.

Il relatore STEFANO (*PD*) accoglie la richiesta.

Verificata, quindi, la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette in votazione il parere non ostativo da lui elaborato in qualità di relatore come modificato in seduta e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101-*bis*)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), presenta uno schema di osservazioni conferente alla relazione illustrativa svolta nella seduta precedente e che comprende anche la questione sollevata in tale sede relativa al trattamento di favore riservato in Italia ai cittadini di alcuni Stati membri dell'UE in relazione all'obbligo di essere titolari di patente nautica per la condotta di alcune unità da diporto.

A tale riguardo propone, quindi, di evidenziare la necessità di un'armonizzazione a livello europeo della disciplina dei titoli abilitativi alla condotta di unità da diporto, alla stregua della normativa europea nel settore delle patenti di guida su strada, al fine di eliminare le possibili disparità tra gli Stati membri derivanti dall'applicazione, in un contesto non armonizzato, del principio del riconoscimento dei titoli rilasciati (o non previsti) dallo Stato membro di provenienza.

Inoltre, nelle more di tale armonizzazione europea e fatto salvo il diritto internazionale della navigazione, propone di invitare a tenere conto dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea», e del criterio di delega di cui all'articolo 32, lettera i) della medesima legge, che impone di assicurare la «parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea» e di non prevedere «in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani».

A tal fine, con riferimento al comma 3 dell'articolo 34 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», secondo cui, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea la cui legislazione non prevede alcun titolo di abilitazione per il comando delle unità da diporto iscritte in Italia o in altro Stato membro, si prescinde dall'obbligo del titolo previsto dalla normativa italiana qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità che attesti tale condizione, il Relatore ritiene che sarebbe opportuno prevedere che i requisiti di abilitazione previsti in Italia per i cittadini italiani o residenti nel territorio italiano, siano estesi, anche solo in forma equipollente, agli stranieri o residenti all'estero per la condotta di unità da diporto nel territorio italiano.

Non essendovi interventi in discussione generale, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva all'unanimità.

(988) Deputati Maria Chiara GADDA ed altri. – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio e rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e ribadisce l'osservazione resa nel parere del 21 ottobre scorso, relativa alla necessità di rimodulare l'articolo 18 del disegno di legge, al fine di riferire il richiamo all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 al solo «materiale eterogeneo biologico», la cui commercializzazione deve peraltro essere preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, mentre, per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 e dall'allegato II parte I dello stesso regolamento.

Propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.1, nella misura in cui, alla successiva lettera b), non si esclude dalla definizione di «prodotti biologici» quelli ottenuti durante il periodo di conversione, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, ricorda che nella seduta precedente aveva sollevato la questione dei costi che graverebbero soprattutto sulle piccole e medie imprese per l'adattamento ai nuovi valori limite di esposizione alle tre sostanze cancerogene oggetto della proposta di direttiva.

Ricorda, inoltre, che tale questione è oggetto anche della risoluzione già adottata dalla 11^a Commissione, in cui tali costi sono messi in rapporto con la maggiore produttività derivante dalle mancate assenze del personale per malattia.

Considerato che il tessuto economico italiano è composto in prevalenza da piccole e medie imprese, la Relatrice ritiene che la questione dei costi potrebbe gravare sul nostro Paese in misura maggiore rispetto agli altri Stati europei e ritiene, pertanto, opportuno segnalare al Governo e alle Istituzioni europee la necessità di prevedere forme compensative dei costi che dovranno essere sostenuti per l'adeguamento ai nuovi obblighi di riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni considerati, pur sempre entro i limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di poter disporre della bozza di documento prima della seduta in cui verrà presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (n. COM(2020) 280 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, illustra i contenuti della proposta di direttiva in titolo, recante modifiche puntuali alla direttiva Mifid II, finalizzate a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese di investimento.

Evidenzia che la proposta fa parte di una serie di misure volte a facilitare la ripresa economica nel contesto della pandemia di Covid-19, che comprende anche proposte legislative che modificano il regolamento sul prospetto, il regolamento sulle cartolarizzazioni e il regolamento sui requisiti patrimoniali.

Ricorda, quindi, che già nel 2019, le parti interessate avevano avvertito la Commissione europea che diversi aspetti delle norme della MiFID II erano superflui o percepiti come eccessivamente onerosi. L'attuale pandemia di Covid-19 ha ora reso ancora più importante rimuovere gli oneri formali non strettamente necessari, al fine di consentire agli enti e gli intermediari finanziari di poter svolgere più agevolmente la propria funzione essenziale di finanziamento dell'economia reale.

Conseguentemente, la proposta prevede modifiche alla direttiva MiFID II volte a ridurre gli oneri amministrativi in materia di documentazione e informativa, non giustificati da un corrispondente aumento della tutela degli investitori. Inoltre, la proposta ricalibra il limite di posizione e il corrispondente regime di esenzione per copertura per favorire i nascenti mercati in euro.

In particolare, si prevede l'eliminazione graduale del metodo di comunicazione basato su supporto cartaceo e si introduce un'esenzione dagli obblighi di informazione su costi e oneri delle offerte, ma solo per i clienti all'ingrosso (clienti professionali e controparti qualificate), a cui risultano del tutto superflue, mantenendoli per i clienti al dettaglio. Inoltre, per preservare l'immediatezza delle operazioni *online*, si consente la trasmissione successiva delle informazioni. Si prevedono poi ulteriori misure di semplificazione e riduzione di oneri non necessari.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva oggetto di modifica, vale a dire l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, che consente l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative all'accesso

all'attività delle imprese di investimento, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di dati.

A norma dell'articolo 4 del TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE). Sotto tale profilo, gli obiettivi perseguiti dalle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello dell'UE, piuttosto che attraverso singole iniziative nazionali, poiché i mercati finanziari sono intrinsecamente transnazionali e lo stanno diventando sempre di più. Le condizioni in base alle quali le imprese e gli operatori possono competere in questo contesto, anche per quanto riguarda la tutela degli investitori, devono essere comuni a livello transfrontaliero e attualmente sono in gran parte contenute nella MiFID II. D'altra parte, perseguire l'obiettivo della proposta mediante interventi nazionali isolati comporterebbe una frammentazione dei mercati, con livelli diversi di tutela degli investitori in tutti gli Stati membri e il conseguente arbitraggio normativo e la distorsione della concorrenza.

La proposta rispetta pienamente anche il principio della proporzionalità, ovvero che l'azione dell'UE deve essere adeguata per il raggiungimento degli obiettivi e non eccedere quanto necessario allo scopo. Le misure proposte, volte a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese di investimento, rispondono infatti al necessario equilibrio tra la tutela degli investitori, l'efficienza dei mercati e i costi per l'industria. Inoltre, non solo le opzioni proposte sono state valutate rispetto al criterio della proporzionalità, ma anche la mancanza di proporzionalità delle norme esistenti è stata individuata come un problema da affrontare. Le modifiche sono pertanto compatibili con il principio di proporzionalità, tenendo conto del giusto equilibrio tra l'interesse pubblico in gioco e l'efficienza in termini di costi della misura.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica la più celere applicazione, in considerazione dell'urgenza derivante dall'emergenza da Covid-19.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE
PRESENTATO DAL RELATORE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 197**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premessi che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);

richiamati i commi 5 e 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di direttive, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di tali decreti ricordato che la direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE;

richiamati i criteri specifici di delega, dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97;

considerati i contenuti dell'articolo 1 dello schema di decreto, composto di 36 commi, che reca le modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), all'attività che precede la conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni, e dell'articolo 2 dello schema, che reca una modifica formale allo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP, introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, volto a favorire il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale, per lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con il seguente rilievo:

il comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, in materia di assicurazione RC auto familiare, non sembra rientrare nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97. Valuti, pertanto, la Commissione di merito, la compatibilità di tale disposizione con la norma di delega e con i relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1958

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

il disegno di legge, composto di 3 articoli, riguarda la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15, mentre l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore;

il Protocollo n. 15 – per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa – apporta modifiche alla Convenzione, al fine di rafforzare l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'Uomo: è stato aggiunto un considerando al Preambolo, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento (articolo 1 del Protocollo n. 15); il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare (articolo 2); le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera (articolo 3); è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte (articolo 4); nel caso di pregiudizio non importante subito dal ricorrente, è stata eliminata la eccezione alla irricevibilità di un tale ricorso nel caso in cui la questione non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (articolo 5);

ricordato che:

nei progetti di legge esaminati alla Camera dei deputati si prevedeva anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente;

la ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione di Strasburgo era stata già portata all'attenzione del Parlamento nella scorsa legislatura (A.S. 2921), senza però giungere al perfezionamento dell'iter legislativo;

valutata l'urgenza di provvedere alla ratifica del Protocollo in titolo, visto che l'Italia risulta essere l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa a non avervi ancora provveduto ed essendo tale ultima ratifica condizione necessaria per l'entrata in vigore del Protocollo;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1970**

La 14^a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per la continuità operativa del sistema di allerta Covid e l'interoperabilità europea dell'applicazione «Im-muni», nonché ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 14 ottobre 2020;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.31, 1.37, 3.0.22,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

gli emendamenti 1.31 e 3.0.22 introducono la possibilità che gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Fondo centrale di garanzia PMI), possano essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, in linea con quanto stabilito nella Comunicazione del 29 giugno 2020 C(2020) 4509, con cui la Commissione europea ha adottato una terza modifica del *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato, estendendo il sostegno pubblico a tutte le micro imprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

l'emendamento 1.37 si riferisce alla sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech). In particolare, alla lettera *e-bis*) dell'articolo 36, comma *2-ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019, introdotta dall'emendamento, che consente alle autorità di vigilanza di derogare o disapplicare i loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, dovrebbero essere aggiunte le parole «*nel rispetto della normativa dell'Unione europea*» e dei principi costituzionali.

Allo stesso modo, al nuovo comma *2-sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'emendamento, che prevede che l'autorizzazione alla sperimentazione possa comportare la deroga o disapplicazione dei regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carat-

tere generale, dovrebbe essere espunta la parola «*inderogabile*» riferita al rispetto della normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «*normativa derogabile*» e «*normativa inderogabile*».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101-bis

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premessi che lo schema di decreto legislativo reca una versione modificata dello schema originario presentato nel luglio del 2019, che tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti, di bilancio e di affari europei, nonché dell'ulteriore parere del Consiglio di Stato n. 796 del 23 aprile 2020;

ricordato che:

sullo schema originario, la 14^a Commissione aveva espresso osservazioni favorevoli con rilievi il 9 ottobre 2019;

il provvedimento nasce originariamente dall'esigenza di effettuare le necessarie correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 229 del 2017, di riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), emanato in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015, al fine di superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione, nonché di tenere conto del parere del Consiglio di Stato n. 1745, del 12 ottobre 2017, e degli orientamenti europei sul turismo marittimo;

le modifiche proposte intervengono con finalità di semplificazione, prevedendo la disciplina della «nautica sociale», della somministrazione itinerante di cibo e bevande, dell'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto, del noleggio di parte dell'unità da diporto («noleggio a cabina») e delle unità a controllo remoto (droni), nonché interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche, disposizioni in favore delle persone con disabilità, di aggiornamento dei procedimenti amministrativi alle novità derivanti dall'introduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), e l'introduzione della disciplina relativa agli istruttori professionali di vela, alle scuole nautiche e ai centri di istruzione della nautica;

la normativa europea in materia è rappresentata principalmente dalla direttiva 2013/53/UE (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), che ha sostituito la direttiva 94/25/CE, relativa alla fabbricazione e al sistema di conformità delle imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva 2003/44/CE, che ne ha esteso la disciplina alle moto d'acqua, nonché dalla direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011), e dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e ma-

rittimo», in cui si auspicano misure di stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico;

considerate le principali modifiche, rispetto alla versione originaria, presenti nel nuovo schema di decreto in titolo, relative agli articoli 3, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 30;

rilevato che tra le predette modifiche figura anche quella suggerita nel citato parere espresso il 9 ottobre 2019, relativamente all'opportunità di ridurre da 5 a 3 anni l'obbligo di possesso della patente nautica prima di poter esercitare il noleggio occasionale della propria imbarcazione da diporto (articolo 20);

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

si auspica un'armonizzazione a livello europeo della disciplina dei titoli abilitativi alla condotta di unità da diporto, alla stregua della normativa europea nel settore delle patenti di guida su strada, al fine di eliminare le possibili disparità tra gli Stati membri derivanti dall'applicazione, in un contesto non armonizzato, del principio del riconoscimento dei titoli rilasciati (o non previsti) dallo Stato membro di provenienza.

Nelle more di tale armonizzazione europea e fatto salvo il diritto internazionale della navigazione, si invita a tenere conto dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea», e del criterio di delega di cui all'articolo 32, lettera i) della medesima legge, che impone di assicurare la «parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea» e di non prevedere «in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani».

A tal fine, con riferimento al comma 3 dell'articolo 34 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», secondo cui, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea la cui legislazione non prevede alcun titolo di abilitazione per il comando delle unità da diporto iscritte in Italia o in altro Stato membro, si prescinde dall'obbligo del titolo previsto dalla normativa italiana qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità che attesti tale condizione, sarebbe opportuno prevedere che i requisiti di abilitazione previsti in Italia per i cittadini italiani o residenti nel territorio italiano, siano estesi, anche solo in forma equipollente, agli stranieri o residenti all'estero per la condotta di unità da diporto nel territorio italiano.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988**

La 14^a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere sul testo del disegno di legge, espresso in data
21 ottobre 2020;

ribadita, in particolare, la necessità di rimodulare l'articolo 18 del disegno di legge, al fine di riferire il richiamo all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 al solo «materiale eterogeneo biologico», la cui commercializzazione deve peraltro essere preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, mentre, per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 e dall'allegato II parte I dello stesso regolamento,

esprime per quanto di competenza parere contrario sull'emendamento 2.1, nella misura in cui, alla successiva lettera *b*), non si esclude dalla definizione di «prodotti biologici» quelli ottenuti durante il periodo di conversione, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
S. 1970 Governo

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (*M5S*), *relatore*, nel ricordare come il provvedimento faccia seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 (il termine precedentemente previsto era il 15 ottobre 2020), rileva come esso appaia riconducibile principalmente alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione. Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 19 del 2020, estende fino al 31 gennaio 2021 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1

del citato decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19.

Alla successiva lettera *b*) il catalogo delle misure di contrasto dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 viene integrato con la previsione dell'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto. Sono esclusi da tali obblighi (di avere con sé e di indossare i dispositivi) coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva (la circolare del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2020 specifica che l'attività «motoria» di contro è da intendersi compresa nell'obbligo); i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.

Ai sensi del comma 2, lettera *a*), che modifica l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti consentito dai medesimi DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Il testo precedente dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia misure più «restrittive» sia misure «ampliative».

Al riguardo, ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell'epidemia previste sia dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha posto nel suo parere favorevole la condizione di chiarire il loro coordinamento posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del 2020 consentiva l'adozione da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure «ampliative» mentre l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive. La condizione era stata recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-*bis* che chiarisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33. Si tratta evidentemente di una disposizione che rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame.

La successiva lettera *b*) proroga fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare le misure di contrasto dell'epidemia previste dal decreto-legge n. 33.

Il comma 3, lettera *a*) proroga invece dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di vigenza delle disposizioni legislative connesse all'epidemia e contenute nel decreto-legge n. 83 del 2020. La successiva lettera *b*) provvede invece ad inserire in tale allegato le seguenti disposizioni: l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio; l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni in materia di svolgimento delle assem-

blee di società ed enti; l'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato; l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi; l'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali; l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 recante disposizioni in materia di giustizia; l'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente la proroga dell'utilizzo dei militari nell'operazione «Strade sicure».

Inoltre, la lettera *b*) modifica la voce recante l'articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020; rispetto al testo previgente, la nuova formulazione limita la menzione al solo comma 6-ter dell'articolo 101 citato, inerente alle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

La lettera sopprime infine le seguenti voci (la cui vigenza quindi è cessata il 15 ottobre 2020): articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di sistema di allerta Covid-19.

L'articolo 1, comma 4, prevede che gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, concernente l'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta sul COVID-19 (cosiddetta app Immuni). Le modifiche concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea e il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (non più il termine dello stato d'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 bensì il termine delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria individuato con DPCM e comunque entro il 31 dicembre 2021).

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame

o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)») nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ricorda che tale elenco è definito – con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico medesimo o un'esposizione allo stesso – ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici.

L'articolo 5 dispone – fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM – l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'immediata applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo DPCM, dell'obbligo di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Segnala che, successivamente all'emanazione del decreto-legge, sono stati adottati i DPCM del 13, 18 e 24 ottobre.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-*bis* (Operazione «Strade sicure») dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali e l'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 ottobre 2020.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*) dichiara la propria insoddisfazione per la disposizione recata dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 che prevede che le regioni possano introdurre misure derogatorie ampliative soltanto nel rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Ricorda che sul punto il suo gruppo ha presentato un emendamento per mantenere la formulazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 che consente alle regioni di adottare sia misure più restrittive, sia misure «ampliative». Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo

Testo unificato C. 802 e abb

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (*M5S*), *relatrice*, ricorda anzitutto che nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge n. 459 del 2001 – approvata nella XIV Legislatura – sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, sia sul piano legislativo, sia ad esempio, con provvedimenti riguardanti provvidenze per i connazionali all'estero e per la diffusione della lingua e della cultura italiana a loro beneficio, sia con norme concernenti il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE). Non meno rilevante anche l'attività conoscitiva e di indirizzo dispiegata a partire dalla XIV legislatura.

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 istituisce, al comma 1, una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica.

Si prevedono inoltre compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero nonché ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Ai sensi del comma 2, si prevede che la Commissione definisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

L'articolo 2 disciplina le attività della Commissione, prevedendo, in particolare, al comma 1, che essa:

- valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni;

- elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

- verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti;

- studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

- favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo; promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana;
- promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi;
- sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

Il comma 2, poi, stabilisce che la Commissione promuove:

- l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;
- il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;
- l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;
- iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti;
- indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;
- l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- una riforma dei patronati italiani all'estero;
- accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;
- accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri;
- il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;
- le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

- le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;
- l’approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all’estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all’estero la propria residenza.

L’articolo 3 disciplina la composizione della Commissione prevedendo che essa sia composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l’equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all’estero.

L’articolo 4 disciplina l’Ufficio di Presidenza della Commissione, prevedendo, al comma 1, che i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione entro novanta giorni dall’inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell’ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il comma 2 prevede che il presidente della Commissione è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

L’articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione, stabilendo, al comma 1, che essa adotta un proprio regolamento interno.

Ai sensi del comma 2 essa, per lo svolgimento delle proprie attività, può:

- a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all’emigrazione;
- b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all’estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;
- c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all’estero;

d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

Il comma 3 prevede che la Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.

Inoltre, ai sensi del comma 4, per le sue finalità la Commissione può compiere missioni anche all'estero, anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.

In base al comma 3, inoltre, la Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

Al comma 2, si prevede che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento appare riconducibile alla materia «organi dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che le Commissioni bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo, istituite con legge, svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

C. 2670 Governo

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delega-

zione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Infatti, a fianco della legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 2670 – Legge europea 2019, esso contiene 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-10); giustizia e sicurezza (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); disposizioni in materia di ambiente (capo VII, articolo 28); disposizioni in materia di energia (capo VIII, articolo 29); altre disposizioni (capo IX, articoli da 31 a 34).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali, rileva quindi preliminarmente che il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea)

Ciò premesso il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale. Tra le prime segnalo la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario; la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione). Tra le seconde la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Segnalo inoltre che, sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole. La conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici. Le premesse del parere richiamano inoltre il lavoro di approfondimento compiuto dalle regioni sull'articolo 28 (gestione sfalci e potature) e sull'articolo 31 (diritto di rivalsa dello Stato verso le regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE. Tra le altre cose si attribuisce espressamente all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio, il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni tra lavoratori basate sulla nazionalità.

L'articolo 2 reca un insieme di novelle che incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007. Tra le altre cose, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra le altre cose, vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. Le lettere da g) ad i) del comma 1 concernono poi il riconoscimento della professione di ostetrica, della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale. La professione di ostetrica viene inserita tra le professioni per le quali il riconoscimento è automatico in virtù del pregresso esercizio dell'attività in altro Stato membro di almeno tre anni. Per la formazione medica specialistica si ampliano per il personale medico in formazione le attività e le responsabilità relativi ai servizi presso cui la formazione è effettuata. Anche per la formazione specifica in medicina generale si amplia l'ambito di formazione.

L'articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a rafforzare l'efficienza del punto di contatto unico nazionale (vale a dire la struttura incaricata di fornire informazioni) in materia di riconoscimento delle professioni (in Italia il punto di contatto unico è il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere).

L'articolo 7 reca una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

L'articolo 8 novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). Tra le altre cose viene eliminata la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione non riguardi direttamente l'operatore ma un suo subappaltatore.

L'articolo 9 individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco»).

L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.

L'articolo 11 interviene, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C/297/17, C/318/17 e C/319/17), viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità.

L'articolo 13 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata.

L'articolo 14 provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

L'articolo 15 recepisce due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi. Sono: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

L'articolo 16 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema del-

l'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE.

L'articolo 17 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra*-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 18 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento in esame è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

L'articolo 19 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Tra le altre cose, viene esteso l'obbligo di stilare il bilancio consolidato anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro UE oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro UE.

L'articolo 20, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Tra le altre cose si impone la taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS).

L'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Tra le altre cose, vengono estesi i casi di esenzione alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate, vengono introdotte specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente e innalzano a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati commessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari.

Gli articoli 22, 23 e 24 individuano il Ministero della salute quale autorità di vigilanza per la vendita per via telematica, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici, di prodotti biocidi.

L'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'autorità competente in materia di portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *on line* nel mercato interno.

L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera *a*), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 in materia di equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*. A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrata, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore.

L'articolo 27 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia designata quale autorità competente in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'articolo 28 modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature) dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia.

L'articolo 29 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 30 novella l'articolo 2 della legge n. 234 del 2012, la legge che disciplina in generale, come si è visto all'inizio, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e modificando la composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si specifica infatti che il contingente di massimo sei unità di personale delle regioni e delle province autonome sia composto da un massimo di tre appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e da un massimo di tre appartenenti alla seconda area (attualmente tutto il contingente deve appartenere alla terza area o qualifiche equiparate).

L'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa.

Al riguardo, segnala che la disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale e una volta per tutte.

L'articolo 32 autorizza il Ministero dell'economia ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 33 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea.

L'articolo 34 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, che sono dotati di autonoma copertura finanziaria.

Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) pur nella consapevolezza che la Conferenza stato regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge chiede alla relatrice un approfondimento rispetto all'articolo 31, poiché la questione sembra non essere ancora definita.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice* si dichiara disponibile a un approfondimento.

Antonio FEDERICO (*M5S*) ricorda che, come già riportato anche dalla relatrice, il provvedimento è stato sottoposto alla conferenza Stato regioni e dunque i soggetti attivi e passivi di questa procedura hanno trovato un accordo.

Rileva, inoltre, come nella relazione sia già contenuta un invito all'approfondimento dell'articolo 31; in particolare si prospetta l'opportunità di inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa

Ribadisce, quindi, l'opportunità che la Commissione proceda oggi con la votazione anche in considerazione del fatto che tutte le Commissioni saranno impegnate sulla legge europea nel corso della settimana corrente.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*) formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 12,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 12,50.

ALLEGATO 1

**Conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
(S. 1970 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1970, di conversione del decreto – legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

rilevato che:

il provvedimento fa seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza per l’epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020;

esso appare quindi riconducibile principalmente alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

il comma 2, lettera *a*), dell’articolo 1, modifica, all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle regioni di introdurre misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM; tale facoltà è ora esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia diversamente consentito dai medesimi DPCM e previa intesa con il Ministro della salute; il testo precedente dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia misure più «restrittive» sia misure «ampliative».

al riguardo, si ricorda che, nel corso dell’esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell’epidemia previste sia dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha posto nel suo parere favorevole reso nella seduta del 5 agosto 2020, la condizione di chiarire il loro coordinamento posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del

2020 consentiva l'adozione da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure «ampliative» mentre l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive;

la condizione è stata recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-bis che chiarisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33;

si tratta evidentemente di una disposizione che rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo
(Testo unificato C. 802 e abb.)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 802, C. 925, C. 1129, C. 2159, C. 2239, C. 2270 e C. 2570, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la Commissione di merito, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo»;

sottolineato come la Commissione di cui si propone l'istituzione possa costituire un utile strumento per meglio indirizzare e coordinare le politiche e gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;

rilevato, per quanto concerne il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «organi dello Stato», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020
(C. 2670 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere *e* ed *s* della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma);

sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole; la conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici;

l'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa; al riguardo, si segnala che la

disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale ed una volta per tutte;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 27 ottobre 2020

Comitato V

**Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché
internazionalizzazione delle attività criminali**

Riunione n. 14

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,02

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

*Presidenza del Presidente
MORRA*

Orario: dalle ore 14,13 alle ore 14,50

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giuseppe FORLANI, *Prefetto di Palermo*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), i senatori Luca BRIZIARELLI

(Lega), Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giuseppe FORLANI, *Prefetto di Palermo*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

AUDIZIONE DEL SINDACO DI TERMINI IMERESE, MARIA TERRANOVA

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audita dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audita che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maria TERRANOVA, *Sindaco di Termini Imerese*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maria TERRANOVA, *Sindaco di Termini Imerese*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, a causa di sopravvenuti impegni istituzionali del sindaco di Marsala, la prevista audizione del medesimo si svolgerà in altra data. Propone, pertanto, di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

La commissione concorda.

Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza di rappresentanti di associazioni ambientaliste. Partecipano alla seduta il dottor Pietro Ciulla, Presidente WWF Sicilia occidentale, il signor Francesco Liotti, Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo, il dottor Agostino Moscato, Presidente Legambiente Termini Imerese, la Prof.ssa Ernesta Morabito, Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste, il signor Giuseppe Purpi, Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese, e il signor Francesco Loria, Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Pietro CIULLA, *Presidente WWF Sicilia occidentale*, Francesco LORIA, *Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità*, Giuseppe PURPI, *Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese*, Francesco LIOTTI, *Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo*, Agostino MOSCATO, *Presidente Legambiente Termini Imerese*, Ernesta MORABITO, *Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (*M5S*), i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*), Luca BRIZIARELLI (*Lega*), Pietro LOREFICE (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Pietro CIULLA, *Presidente WWF Sicilia occidentale*, Francesco LORIA, *Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità*, Giuseppe PURPI, *Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese*, Francesco LIOTTI, *Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo*, Agostino MOSCATO, *Presidente Legambiente Termini Imerese*, Ernesta MORABITO, *Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 27 ottobre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di DoValue Spa, Andrea Mangoni, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea MANGONI, *Amministratore Delegato di DoValue Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Daniele PESCO (*M5S*), al quale risponde Andrea MANGONI, *Amministratore Delegato di DoValue Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, al quale risponde Andrea MANGONI, *Amministratore Delegato di DoValue Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 27 ottobre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE LAVORI

